

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 1977

Presidenza del Vice Presidente TRUZZI
indi del Presidente MACALUSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

« Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia » (31) (D'iniziativa dei senatori FERMARIELLO ed altri)

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento, approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 48, 49, 50 e *passim*
BALBO (PLI) 53, 54, 55 e *passim*
BONINO (DN-CD) 55, 59, 71
DI NICOLA (PSI) 60
FABRI (PSI) 49, 50, 52 e *passim*
FERMARIELLO (PCI) 49, 51, 55 e *passim*
FOSCHI (DC) 49, 50, 52 e *passim*
LAZZARI (Sin. Ind.) 49, 51, 54

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per la
agricoltura e le foreste Pag. 57, 59, 64
MAZZOLI (DC) 54, 62, 72
MINGOZZI (PCI) 52, 60, 64 e *passim*
PACINI (DC), relatore alla Commissione . 49, 50
51 e *passim*
PEGORARO (PCI) 85, 86
TRUZZI (DC) 74, 75
SALVATERRA (DC) 74
SGHERRI (PCI) 49, 52, 53 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

Presidenza
del Vice Presidente TRUZZI

F O S C H I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

« **Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia** » (31), **d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri** (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento, approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976*)

(*Seguito della discussione e rinvio*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « **Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia** », d'iniziativa dei senatori Fermariello, Pacini, Mingozzi, Schietroma, Branca, Pinto, Martinazzoli, Signori, Finessi, Carnesella, Sgherri, Tanga, Rosa, Santonastaso, Fabbri Fabio, Masullo, Zavattini, Benaglia, Sassone e Balbo.

Ricordo alla Commissione che l'esame degli articoli del disegno di legge proseguirà sulla base del testo proposto dal relatore, senatore Pacini.

Nel corso della precedente seduta siamo giunti all'approvazione dell'articolo 6. Do lettura dell'articolo 7:

Art. 7.

(*Zona delle Alpi*)

Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè stante.

Le Regioni interessate, entro i limiti territoriali del comma precedente, emaneranno norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare la caccia tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

Le Regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le Regioni a statuto speciale e con le Province autonome di Trento e Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione delle tabelle esenti da tasse.

È approvato.

TITOLO III

ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 8.

(*Esercizio della caccia*)

L'esercizio della caccia è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della selvaggina e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego delle armi e dei mezzi di cui al successivo articolo 9 e degli animali a ciò destinati.

È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con le armi destinate a tale scopo o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

Ogni altro modo di abbattimento o di cattura è vietato a meno che non sia avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore.

La selvaggina appartiene a chi legittimamente la abbatte o la cattura nei limiti fissati dalla presente legge e da quelle regionali.

Essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata nei limiti fissati dalla presente legge e da quelle regionali.

La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della relativa licenza e di un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un minimo di lire 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di lire 20 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 5 milioni per danno ad animali o cose.

La licenza di caccia autorizza l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale nel rispetto della presente legge e delle norme emanate dalle Regioni.

Per l'esercizio venatorio è, altresì, necessario essere muniti di un tesserino, possibilmente omogeneo per le varie Regioni, rilasciato gratuitamente dalla Regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Il tesserino dovrà riportare le modalità

9^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1977)

per l'esercizio venatorio previsto dalla presente legge e da quelle regionali.

S G H E R R I . Signor Presidente, nell'ultimo comma dell'articolo 8 si dice che, per l'esercizio venatorio, è necessario essere muniti di un tesserino possibilmente omogeneo per le varie Regioni e si precisa anche che tale tesserino dovrà riportare le modalità per l'esercizio venatorio previsto dalla presente legge e da quelle regionali.

Orbene, sarei dell'avviso che in tale tesserino si facesse riferimento alla legge nazionale, d'accordo, ma ad una sola delle leggi regionali, altrimenti potremmo correre il rischio di rendere impossibile la compilazione del tesserino stesso.

Si dovrebbe dunque modificare l'ultima frase dell'ultimo comma dell'articolo 8 dicendo che il tesserino dovrà riportare le modalità per l'esercizio venatorio previsto dalla presente legge e da quella regionale di origine del cacciatore.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Forse, sarebbe preferibile dire: «... previsto dalla presente legge e da ciascuna delle leggi regionali».

L A Z Z A R I . Desidero chiedere all'onorevole relatore un chiarimento in merito all'importo complessivo delle somme che i cacciatori dovranno spendere per l'assicurazione obbligatoria prevista dal settimo comma dell'articolo in esame. È stato fatto un calcolo approssimativo del giro d'affari che l'applicazione di tale norma potrà comportare? Mi pare che la questione sia degna di nota in quanto, sicuramente, si tratterà di somme notevoli.

F E R M A R I E L L O . Anche io desidero chiedere un chiarimento al senatore Pacini in merito al dettato del quinto e sesto comma dell'articolo 8, concernenti l'appartenenza della selvaggina al cacciatore.

Allorchè, infatti, la selvaggina venga sottratta e faccia quindi incorrere chi ha compiuto l'azione nel reato di appropriazione indebita quale norma interviene? Quella pre-

vista dal presente provvedimento o quella penale?

F O S C H I . Per quanto concerne la prescrizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 8, che prevede un tesserino « possibilmente omogeneo » per le varie Regioni, mi domando se non sia il caso di eliminare tale prescrizione in quanto mi sembra piuttosto difficile pervenire alla compilazione di un tesserino di tal genere.

Quanto poi al dettato del settimo comma avrei un'altra osservazione da fare: la caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il 18° anno di età, d'accordo, ma perchè allora — in considerazione della delicatezza che riveste l'uso delle armi — non stabilire anche un limite massimo di età?

P R E S I D E N T E . Personalmente, non sarei favorevole a questa proposta in quanto la caccia è esercitata da moltissimi pensionati che, nella stragrande maggioranza, se sono in grado di muoversi, camminare, appostarsi sono anche lucidissimi e quindi in grado di maneggiare le armi.

F O S C H I . Possiamo discutere sul limite di età da adottare, ma, comunque, un limite mi sembrerebbe necessario.

F A B B R I . Per quanto concerne il problema sollevato dal senatore Sgherri all'ultimo comma dell'articolo 8, mi associo alla sua proposta a che il tesserino riporti le modalità per l'esercizio venatorio previsto dalla presente legge e da ciascuna legge regionale.

Al quarto comma dell'articolo in esame si dice che: « Ogni altro modo di abbattimento o di cattura è vietato a meno che non sia avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore. A parte una questione di forma letterale di tale comma, che certamente non è delle più felici, che cosa significa l'espressione « per caso fortuito o per forza maggiore »? Francamente, stabilirei soltanto che « Ogni altro modo di abbattimento o di cattura è vietato » e basta, senza aggiungere altro, a meno che non si trovi una formulazione più soddisfacente.

9^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1977)

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Cercherò di rispondere in modo chiaro a tutte le osservazioni che sono state fatte.

Al senatore Sgherri, cui si è associato il senatore Fabbri, dirò che posso anche io convenire sulla formulazione che egli ha proposto all'ultimo comma dell'articolo 8; preferirei comunque che si dicesse che il tessero dovrà riportare le modalità per l'esercizio venatorio previste dalla presente legge e da quella regionale e non « da ciascuna legge regionale ».

Al senatore Lazzari rispondo che, allo stato attuale, non sono disponibili dati sul movimento di denaro che sarebbe determinato dalle somme previste per l'assicurazione obbligatoria. Tale ricerca non è stata fatta, per lo meno da me, in quanto ritenevo che tale materia fosse estranea rispetto alla normativa di questo articolo nonchè agli interessi connessi con questo provvedimento. Mi sono semplicemente limitato a valutare se i massimali ed i minimali erano corretti ed in questo senso ho compiuto una serie di indagini verificando se le cifre qui indicate fossero congrue tenendo conto dell'attuale situazione dell'assicurazione sulla caccia.

Il senatore Foschi propone la fissazione di un limite massimo di età per la caccia; francamente, sono un po' perplesso di fronte a tale proposta per la serie di problemi che aprirebbe. Devo dire che, in sede di esame di questa norma, si era anche valutata la possibilità di stabilire certi esami al raggiungimento di certi limiti di età per valutare se il titolare della licenza di caccia fosse ancora idoneo o meno a tale attività. Tuttavia, questo avrebbe introdotto una casistica complessa e, nello stesso tempo, si sarebbero determinate una serie di reazioni negative soprattutto tra i cacciatori pensionati per cui, alla fine, abbiamo optato per la norma di cui al settimo comma.

Vi è comunque da aggiungere che, in genere, le persone anziane che vanno a caccia lo fanno per diporto, per fare una passeggiata e sono tra i cacciatori più accorti e prudenti.

Inoltre, la persona anziana, se va a caccia, in genere usa il capanno, o comunque l'appostamento temporaneo fisso: questo è il tipo di esercizio che fa. Quindi non mi sem-

bra utile, e non è sembrato neppure alla Sottocommissione, introdurre questo elemento.

F O S C H I . Ritiro, allora, la mia proposta di emendamento.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Per quanto concerne il quarto comma, il collega Fabbri ha sottolineato l'opportunità di una formulazione diversa, sulla quale non ho nulla da obiettare. Desidero solo far presente che la norma così come è stata formulata, tenendo conto del fatto che essa riguarda il settore dell'esercizio venatorio, è nella prassi e nell'uso comune sufficientemente chiara, nel senso che quando si parla di caso fortuito o di forza maggiore, evidentemente si tratta di un'uccisione avvenuta magari da parte di un contadino nel momento in cui va a falciare l'erba nei campi e distrugge una covata di fagiani o un fagiano, oppure da parte di un conducente di una macchina che va contro una lepre.

Se collochiamo, quindi, questa norma nella situazione specifica dell'esercizio venatorio, appare come essa (almeno così ci è parso) sia sufficientemente chiara. Però se si ritiene opportuno chiarirla ulteriormente, non ho nulla in contrario.

F A B B R I . La formulazione non mi sembra giuridicamente corretta perchè si dice che è vietato ogni altro modo di abbattimento a meno che non sia avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore, cioè sembra che il caso fortuito e la forza maggiore siano forme di abbattimento lecite. Invece sono ipotesi discriminanti. Il quarto comma, pertanto, lo modificherei dicendo che ogni altro modo di abbattimento o di cattura è vietato, salve le norme che disciplinano il caso fortuito e la forza maggiore.

P R E S I D E N T E . Forse sarebbe il caso di richiamarle.

F A B B R I . Secondo me non c'è bisogno di richiamarle; comunque, non ho nulla in contrario a che si faccia.

9^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1977)

PACINI, *relatore alla Commissione.* Forse, senatore Fabbri, potremmo dire: « Ogni altro modo di abbattimento o di cattura è vietato salvo che non sia avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore; ».

FERMARIELLO. « ... salvo che non avvenga ».

LAZZARI. Esatto, perchè se diciamo « che non sia avvenuto » già lo giustifichiamo.

PACINI, *relatore alla Commissione.* D'accordo, diciamo « salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto allora, ai voti l'emendamento proposto dal senatore Fabbri, inteso a sostituire, al quarto comma dell'articolo 8, le parole « a meno che non sia avvenuto » con le altre: « salvo che non avvenga ».

È approvato.

FERMARIELLO. Mi consenta, signor Presidente, di ricordare all'onorevole relatore che avevo chiesto se il mio dubbio sul quinto comma ha ragione d'essere oppure no.

PACINI, *relatore alla Commissione.* Noi abbiamo stabilito che la selvaggina appartiene a chi la cattura nei termini previsti da questa legge; ed abbiamo indicato, naturalmente, l'esercizio della caccia, i modi di caccia, eccetera.

FERMARIELLO. È sottinteso, quindi, che se viene sottratta a chi ne ha il diritto, colui che la sottrae incorre nelle norme del codice penale.

PACINI, *relatore alla Commissione.* Esatto.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che è stato proposto dal senatore Sgherri un emendamento all'ultimo comma

dell'articolo 8 tendente a sostituire le parole « e da quelle regionali » con le altre: « e da quella regionale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 9.

(Mezzi di caccia)

La caccia è consentita con l'uso di fucile: con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di quattro colpi, di calibro non superiore al 12, nonchè della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi e con l'arco.

Nella zona faunistica delle Alpi di cui all'articolo 7 è vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico, salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi.

Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.

Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo e i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Al terzo comma leggo che la caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi e con l'arco. Ora, questa dizione mi risulta piuttosto nuova, non l'avevo mai letta nei testi della caccia. Vorrei chiedere, pertanto, all'onorevole relatore di spiegarmi le ragioni per cui questo « medio evo » della caccia è presente in tale testo.

9ª COMMISSIONE

7º RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1977)

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Premetto, innanzitutto, che l'uso del falco per la caccia è un uso fra i più antichi, e noi l'abbiamo mantenuto anche perchè, fra l'altro, l'uso del falco per attività venatoria è previsto nella proposta di direttiva europea: quindi siamo nella tradizione italiana e nella tradizione europea in modo del tutto regolare.

S G H E R R I . In omaggio agli inglesi ed ai tedeschi!

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Anche quella con l'arco è un tipo di caccia che non è molto diffusa, ma che rientra nella nostra tradizione: in piccoli nuclei di persone c'è stato e c'è, oggi, il ritorno alla caccia con l'arco. E siccome l'abbiamo ritenuto un tipo di caccia certamente meno distruttivo di quello fatto con le armi abbiamo ritenuto opportuno inserirlo.

P R E S I D E N T E . Ci vuole la licenza in questo caso?

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Sì, certo.

F A B B R I . Io mi associo, signor Presidente, alla sua curiosità, e mentre posso essere d'accordo per il falco, meno d'accordo sono per l'arco perchè, fra l'altro, è anche fonte di pericolo; il fucile si può dirigere, mentre l'arco...

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Occorre conoscere come avvengono queste cose. Bisogna tener conto del fatto che a caccia con l'arco ci vanno piccoli gruppi di amatori di questo sport; quindi non è che vanno a caccia indiscriminatamente come ci vanno i cacciatori con il fucile. È vero che l'arco è pericoloso, ma è certamente meno pericoloso del fucile — su questo non c'è alcun dubbio —. E teniamo conto che, tutto sommato, noi abbiamo l'interesse ad agevolare il ritorno all'uso dell'arco per la caccia, perchè in questa maniera in qualche modo si porta avanti il tentativo di ridurre l'uso del fucile per l'esercizio venatorio. Quindi è,

direi, anche una norma di costume che ritengo possa servire.

F A B B R I . Il relatore mi ha convinto e lo ringrazio delle spiegazioni.

F O S C H I . Consentitemi di fare una osservazione un po' da profano sul primo comma dell'articolo 9, laddove si parla di fucile a quattro colpi: a me sembra che un cacciatore, se è tale, non abbia bisogno di un fucile automatico con quattro colpi; mi sembra che due colpi possano bastare. Inoltre, vi è un parere della Commissione ecologica, che abbiamo letto ieri, in cui, fra le altre raccomandazioni, al punto b) mette anche questa: fra i mezzi di caccia ammessi dovrebbero essere esclusi i fucili a più di due colpi.

Quindi, diciamolo francamente, se ci sono degli interessi, detto tra virgolette, di chi fabbrica le armi, è un discorso; però mi pare che l'opinione pubblica davanti ad un fatto di questo genere potrebbe rimanere perplessa, così come lo è stata davanti all'esercito di cacciatori italiani.

Personalmente ritengo che il cacciatore, almeno come lo intendo io, con gli esami che deve dare, quando ha a disposizione due colpi automatici possa ritenerli sufficienti.

F A B B R I . Entro subito nel merito del primo comma e propongo un emendamento che preveda la limitazione all'uso di armi con non più di tre colpi anzichè di quattro colpi. Per me l'ideale sarebbero i due colpi che propone il senatore Foschi, ma credo che attestarsi su questa posizione sia inutile, mentre i tre colpi costituiscono un compromesso all'italiana accettabile. Però sarebbe opportuno che al riguardo vi fosse l'unanimità.

M I N G O Z Z I . Vorrei associarmi alla proposta del senatore Fabbri, tenendo conto del fatto che questo è stato un problema ampiamente discusso anche nell'altra legislatura. La proposta iniziale era quella di consentire tre colpi; poi fu presentato un emendamento, che fu approvato, che proponeva i quattro colpi.

Ora, la preoccupazione che ci fu allora, e che continua a sussistere oggi è la seguente: ci troviamo di fronte al fatto che sono in circolazione fucili semiautomatici, che dovrebbero essere gettati via; ma quel che più preoccupa è la nostra industria armieristica, la quale — ci si dice — andrebbe in crisi, con la conseguente minaccia di migliaia, o di centinaia — non so bene — di licenziamenti; inoltre oggi ci troviamo di fronte alle industrie internazionali che si orientano sui tre colpi (questo vale sia per l'industria americana che per quella francese). In altri paesi europei è stato stabilito anche per legge il fucile semiautomatico a tre colpi. Quindi io credo che se ci attestassimo sui tre colpi faremmo probabilmente cosa saggia.

S G H E R R I . Io sono d'accordo per i tre colpi, e non credo che questo potrebbe essere definito un compromesso « all'italiana ». Quanto sta avvenendo in Europa e in America ce lo dimostra; gli americani hanno già modificato le catene di montaggio ed oggi le loro più grandi marche, a cominciare dalla Remington, producono fucili a tre colpi; e lo stesso dicasi per i francesi, gli inglesi e i tedeschi. Del resto, senza fare dello sciocco nazionalismo, bisogna considerare che oggi l'industria italiana è una forte esportatrice di fucili da caccia, e voi sapete quale sia la concorrenza. Il giorno in cui noi approvassimo una norma la quale stabilisse i due colpi, la nostra industria non sarebbe più competitiva, con buona pace della bilancia dei pagamenti, una delle cui pochissime voci in attivo è purtroppo costituita appunto dalla esportazione delle armi.

Bisogna inoltre considerare che in Italia vi sono migliaia e migliaia di automatici a cinque colpi. Ora esiste anche un fatto tecnico: per ridurre, cioè, il numero dei colpi dell'automatico bisogna mettere un fermo nella cassa, ma mentre è possibile mettere un fermo il quale riduca i colpi da cinque a tre, quello che li ridurrebbe da cinque a due sarebbe di una grandezza tale da rendere difficile l'estrazione del bossolo all'uscita della cassa, il che significherebbe la minaccia, per una serie di cacciatori, di vedersi scoppiare il fucile tra le mani.

Credo che nessuno voglia assumersi una simile responsabilità e che appaia quindi a tutti evidente l'opportunità di stabilire i tre colpi, anche per l'adeguamento, di cui parlavo, agli altri paesi.

B A L B O . Adottando il fucile a tre colpi elimineremmo il problema delle industrie, ma oltre a questa vi sono altre considerazioni da fare. In pianura, se il bersaglio è immobile, non sono necessari i quattro colpi; se il bersaglio è invece mobile, fila via e non si prende più. In montagna, al contrario, vi è il rododendro, vi è tutta un'altra situazione, per cui il quarto colpo può non uccidere ma solo ferire un animale che il cacciatore non può poi raccogliere. Ora l'animale va recuperato, non si possono rovinare animali che poi non si raccolgono; quindi in montagna non più di due colpi, e controllando che il cacciatore ottemperi effettivamente all'obbligo, cosa che difficilmente fa oltre i duemila metri, dove la sorveglianza è molto scarsa.

Bisogna quindi studiare un sistema per far sì che in montagna la portata dei fucili sia limitata effettivamente a due colpi.

P R E S I D E N T E . Lo vedremo al momento opportuno.

Il senatore Foschi aderisce alla proposta relativa ai tre colpi?

F O S C H I . No, mantengo la mia proposta.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Io ho poco da aggiungere, per la verità, a quanto già è stato detto. Desidero solo ricordare che la norma, nella passata legislatura, era stata una delle poche votate: la formulazione, cioè, che prevedeva il limite di quattro colpi era stata preferita dalla Commissione a quella elaborata dalla Sottocommissione e tendente a portare il limite a tre colpi, per le stesse considerazioni che sono state avanzate poc'anzi circa i problemi legati alle esigenze di conduzione e di occupazione delle aziende produttrici di armi del nostro paese. In particolare l'industria bresciana ebbe a far presente — a quell'epoca, non oggi — attra-

9^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1977)

verso le commissioni di fabbrica, l'opportunità di non ridurre a tre colpi, in quanto si sarebbero determinate disfunzioni di produzione tali da portare a serie difficoltà occupazionali.

Ricordo tutto questo ritenendo che la riduzione a due colpi certamente solleverebbe dei grossi problemi; quella a tre colpi li solleva forse lo stesso, ma un po' meno, ed avrà il vantaggio, tra l'altro, di accogliere, sia pur parzialmente, il parere della Commissione per l'ecologia.

PRESIDENTE. Il senatore Foschi mantiene l'emendamento anche dopo il parere negativo del relatore?

FOSCHI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo al primo comma, proposto dal senatore Foschi.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento proposto dal senatore Fabbri, tendente a sostituire, nel primo comma, la parola « quattro » con l'altra: « tre ».

PACINI, relatore alla Commissione. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

BALBO. Anche io mi asterrò.

LAZZARI. Dichiaro anch'io la mia astensione.

FOSCHI. Io dò voto contrario all'emendamento.

MAZZOLI. Mi associo al voto contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Fabbri.

È approvato.

FOSCHI. Prendo la parola per dichiarazione di voto. Per la stessa ragione per la

quale ho votato contro l'emendamento Fabbri, dichiaro che darò voto contrario all'articolo 9, ritenendo che la caccia abbia un senso solo se la si consideri in un certo modo, cioè come sport venatorio e non come concessione ad un certo numero di persone di armarsi di armi automatiche per la distruzione della poca selvaggina rimasta. Riconfermerò quindi questo mio orientamento votando contro l'articolo 9.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 9, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 10.

(Caccia controllata)

Il territorio nazionale è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata.

Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie da abbattere, per ciascuna di quelle indicate all'articolo 11.

FABBR I. Io credo che, per dare maggiore compiutezza agli orientamenti manifestati nel presente articolo e in tutto il disegno di legge, sia questa la sede opportuna per dare alle Regioni la possibilità di emanare norme le quali assicurino un equilibrio tra pressione venatoria e quantità di fauna selvatica esistente nel territorio, senza stabilire un precetto preciso che vulneri l'autonomia regionale. Quindi, anche per quanto riguarda l'estensione dei territori in cui questo tipo di rapporto deve essere garantito, io credo che vada precisata l'esigenza di istituire un corretto equilibrio, aggiungendo all'articolo il seguente comma:

« Le Regioni possono stabilire il numero massimo di cacciatori ammessi all'esercizio della caccia in un determinato territorio, avendo di mira un corretto equilibrio fra la massima potenzialità venatoria e la quantità e qualità della selvaggina disponibile nel territorio interessato ».

9ª COMMISSIONE

7º RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1977)

Credo che questo sia un concetto fondamentale della nuova disciplina venatoria e qualifichi il provvedimento, perchè in tal modo si viene a fissare in concreto un obiettivo che finora era stato enunciato solo in astratto.

Naturalmente, qualora i colleghi lo ritengano, sono disponibile a formulazione migliore.

B A L B O . In base a quanto proposto dal collega Fabbri andrebbe a finire che la Regione limiterebbe il numero dei cacciatori residenti nel suo territorio. Ora si può semmai limitare il numero di quelli provenienti dal di fuori, ma non di quelli appartenenti alla Regione stessa, altrimenti neanche i cacciatori locali andranno più a caccia.

E poi, come avverrebbe la selezione? Come si stabilirebbe chi può cacciare e chi no? Bisogna fare attenzione, altrimenti si rischia di attribuire alla Regione una troppo vasta potestà discriminatoria, con le conseguenze che è facile immaginare.

P R E S I D E N T E . Il senatore Fabbri ha dichiarato di essere disponibile ad altra formulazione, salvando il principio.

B O N I N O . Io sono contrario all'emendamento, per una serie di motivi. In primo luogo, la licenza di caccia non ha carattere provinciale nè regionale, bensì nazionale; in secondo luogo, non si può impedire al cacciatore di spostarsi da una Regione all'altra; in terzo luogo, il voler attribuire alla Regione la possibilità di limitare il numero dei cacciatori significa attribuirle un monopolio che può avere anche riflessi di carattere politico.

F E R M A R I E L L O . Io sono preoccupato per la proposta del collega Fabbri. Abbiamo discusso tanti anni per vedere in che modo andasse modificata e rinnovata la vecchia legge sulla caccia e, grosso modo, ci siamo trovati di fronte a questi problemi: di ancorare il cacciatore al territorio fissando degli equilibri che ritroviamo menzionati nell'emendamento Fabbri, e fare in modo

che esista un certo numero di cacciatori in rapporto al territorio, alla quantità della fauna selvatica e così via. Ma la tesi è stata scartata in quanto esistono molte variabili, che è impossibile seguire. In altri termini, l'equilibrio tra cacciatori e territorio in rapporto alla protezione della fauna è legato a tanti fattori, come ad esempio il censimento e l'inquinamento. Inoltre, si sarebbe andati poi verso un tipo di assetto venatorio completamente diverso da quello che si voleva ipotizzare. Noi non dobbiamo dimenticare le riflessioni che abbiamo fatto nel corso di tanti anni e che ci hanno portato ad adottare la soluzione contemplata, appunto, in quest'articolo, il quale tende a generalizzare e a rendere più fermo il principio di caccia controllata.

Difatti, noi ci siamo chiesti in che modo si potesse ridurre la pressione venatoria sulla fauna e sull'ambiente ed abbiamo convenuto che ciò sarebbe stato possibile generalizzando il principio di caccia controllata e facendo quindi in maniera che venissero stabilite chiare limitazioni: di tempo, di luogo, di specie cacciabili, di mezzi di caccia e così via. In sostanza, abbiamo imboccato fondamentalmente questa strada.

Inoltre, sulla base di una serie di esperienze, in modo particolare sulla base delle esperienze vissute da alcune Regioni, abbiamo inserito un elemento aggiuntivo di limitazione nell'articolo 15 a proposito della gestione sociale del territorio per quel che riguarda l'attività venatoria. Detto articolo prevede che le Regioni possono — su aree ben precisate nei limiti minimo e massimo per ciascuna Regione — avvalersi di organismi democratici di partecipazione per la gestione sociale delle attività rivolte ad un uso razionale del territorio per una migliore tutela della fauna selvatica, con facoltà di regolamentare i modi di gestione e di accesso ai cacciatori, compresi quelli residenti in altre Regioni.

Quindi, al principio generale di caccia controllata si aggiunge quello di una certa limitazione della famosa pressione venatoria sul territorio.

Ora, la proposta del collega Fabbri è senz'altro interessante, tant'è vero che si sono

svolti numerosi dibattiti tra scienziati sull'argomento; però, al punto in cui siamo, dopo oltre due anni di dibattito, essa rischia di sconvolgere il tipo di equilibrio definitivo che a me sembra abbiamo raggiunto in questa così delicata e controversa materia.

Queste le ragioni fondamentali che mi fanno essere molto perplesso sull'opportunità di insistere da parte del collega Fabbri, a parte poi le altre giuste motivazioni ricordate dal senatore Bonino: la validità della licenza di caccia su tutto il territorio nazionale ed i rischi che deriverebbero dall'attribuire alle Regioni poteri speciali. Ecco perchè pregherei che il testo redatto dalla Sottocommissione venisse mantenuto dalla Commissione.

F O S C H I . Desidero un chiarimento da parte del senatore Fabbri sul suo emendamento, chiedendo anticipatamente scusa nel caso non avessi compreso lo spirito con il quale egli l'ha formulato. Il senatore Mingozzi, che conosce bene la realtà della riviera adriatica, sa che in quelle zone, dove c'è un forte afflusso di turisti nella stagione balneare, tutte quelle persone che d'estate affollano la spiagge si tramutano, d'inverno, in altrettanti cacciatori. Quindi accade che nell'ambito di un limitatissimo territorio, potenzialmente aduso alla caccia, abbiamo una massa di cacciatori decisamente sproporzionata, rispetto all'estensione del territorio stesso. Teniamo presente che su una fascia di territorio che non ha un entroterra e che si estende da Cervia fino a Cattolica, comprendendo la Repubblica di San Marino, vi sono 30.000 cacciatori!

A questo punto domando al senatore Fabbri come si potrebbe risolvere il problema di questo rapporto vistosamente sproporzionato, in una zona come quella, tra cacciatori e territorio.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Il collega Fabbri, con la formulazione del suo emendamento, ha inteso evidentemente stabilire il principio della pressione venatoria in rapporto alla quantità di selvaggina ed alle esigenze di protezione della fauna. Ora, questo principio abbiamo cercato di

estrinsecarlo nel testo del provvedimento senza incidere su questioni che attengono direttamente alla libertà dei cittadini nè sulle competenze regionali, se non fornendo orientamenti di carattere generale.

Già il senatore Fermariello ha indicato una serie di elementi che sono contenuti nel testo del disegno di legge e che servono a rendere operante questo principio. Però, a questo punto, c'è anche il discorso della libertà dei cittadini. Come è stato giustamente ricordato dal senatore Bonino, la licenza di caccia è una licenza a carattere nazionale ed io non posso, come legislatore, inserire nel testo del provvedimento una norma che dia facoltà alle Regioni di limitare la libertà di movimento del cittadino che ha avuto una licenza di validità nazionale, che quindi può essere utilizzata in qualsiasi territorio.

Dov'è che abbiamo stabilito un principio limitativo? L'ha ricordato il senatore Fermariello: laddove noi, stabilendo il principio della gestione sociale del territorio, abbiamo consentito la costituzione di speciali zone dove è possibile, da parte delle Regioni, regolamentare l'afflusso dei cacciatori. Abbiamo quindi cercato di realizzare un sistema, un insieme abbastanza organico attraverso il quale, senza incidere su principi costituzionali e su principi di libertà, mettiamo i cacciatori in condizione di esercitare l'attività venatoria con il massimo di libertà, all'interno però di un sistema sufficientemente organizzato.

Quindi devo dire che, francamente, non mi sentirei di accogliere l'emendamento del senatore Fabbri, non perchè non sia d'accordo sulla questione di principio, ma perchè ho grosse preoccupazioni dal punto di vista della regolarità costituzionale dell'emendamento ed anche perchè esso mi sembra tale da limitare, concedendo alle Regioni la facoltà di stabilire il numero massimo di cacciatori ammessi all'esercizio della caccia in un determinato territorio, la libertà di movimento dei cittadini nel nostro paese. Fra l'altro, il principio a cui si ispira il suo emendamento è stato da noi inserito in tutta la normativa, sia pure articolandolo in maniera diversa da come il collega Fabbri propone.

A questo punto faccio presente che, semmai, c'è da aggiungere all'articolo 10 una parola, che probabilmente è sfuggita nella stesura ultima del testo. Al secondo comma, dopo le parole « esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo » vanno aggiunte le altre: « di capi e », altrimenti non chiariamo sufficientemente in che modo noi intendiamo si debba praticare l'attività venatoria.

F A B B R I . Rispondo alle varie considerazioni che sono state svolte a proposito del mio emendamento. Innanzitutto, preciso che, a mio avviso, lo stesso non contrasta con i principi ai quali si ispira questo provvedimento e che non costituisce una norma che sconvolgerebbe un assetto che si è faticosamente raggiunto, come sostiene il collega Fermariello. Con questo emendamento non s'intende obbligare le Regioni a garantire dovunque e comunque questo principio di un corretto equilibrio fra la massima potenzialità venatoria e la quantità e qualità della selvaggina disponibile nel territorio interessato, bensì s'intende concedere alle Regioni una facoltà; che questa facoltà sia attribuibile alle Regioni si evince dal fatto che nell'articolo riguardante la gestione sociale del territorio questo potere di decisione glielo abbiamo conferito.

Quindi mi pare che il mio emendamento costituisca un rafforzativo, una conferma di quel principio che noi abbiamo affermato con la gestione sociale del territorio.

P R E S I D E N T E . Il senatore Fabbri mantiene il suo emendamento?

F A B B R I . Lo mantengo. Desidero però aggiungere che avevo pensato di presentare, in via subordinata, un secondo emendamento, nella ipotesi che il primo venisse bocciato. Questo secondo emendamento tende ad aggiungere alla fine del secondo comma le parole: « avendo di mira un corretto equilibrio fra la massima potenzialità venatoria e la quantità e qualità della selvaggina dispo-

nibile nel territorio interessato ». Questo però lo ritiro e mantengo il primo.

L O B I A N C O , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. In merito all'emendamento proposte dal senatore Fabbri il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal collega Fabbri

Non è approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento proposto dal relatore tendente ad aggiungere, dopo le parole « esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo », le altre: « di capi e ».

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 10, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

TITOLO IV

SPECIE CACCIABILI CONTROLLO DELLA FAUNA PERIODI DI CACCIA

Art. 11.

(Elenco delle specie cacciabili — Periodi di caccia)

È vietato, ai fini della presente legge, abbattere, catturare, detenere o commerciare qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana.

È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sotto specificati:

1) specie cacciabili dal 16 agosto fino al 31 dicembre:

- quaglia (*Coturnix coturnix*);
- tortora (*Streptopelia turtur*);
- calandro (*Anthus campestris*);

9^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1977)

- prispolone (*Anthus trivialis*);
- merlo (*Turdus merula*);

2) specie cacciabili dal 16 agosto alla fine di febbraio:

- germano reale (*Anas platyrhynchos*);
- folaga (*Fulica atra*);
- gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);

3) specie cacciabili dal 16 agosto fino al 31 marzo:

- passero (*Passer Italiae*);
- passera mattugia (*Passer montanus*);
- passera oltremontana (*Passer domesticus*);
- storno (*Sturnus vulgaris*);
- verdone (*Chloris chloris*);
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- gazza (*Pica pica*);
- cornacchia grigia (*Corvus cornix*);
- porciglione (*Rallus aquaticus*);
- alzavola (*Anas crecca*);
- canapiglia (*Anas strepera*);
- fischione (*Anas penelope*);
- codone (*Anas acuta*);
- marzaiola (*Anas querquedula*);
- mestolone (*Anas clypeata*);
- moriglione (*Aythya ferina*);
- moretta (*Aythya fuligula*);
- beccaccino (*Capella gallinago*);
- croccolone (*Capella media*);
- colombaccio (*Columba palumbus*);
- frullino (*Lymocryptes minimus*);
- chiurlo (*Numenius arquata*);
- pittima reale (*Limosa limosa*);
- pittima minore (*Limosa lapponica*);
- combattente (*Philomachus pugnax*);
- pettegola (*Tringa totanus*);
- totano moro (*Tringa arhytropus*);
- faina (*Martes foina*);
- puzzola (*Putorius putorius*);
- donnola (*Mustela nivalis*);
- volpe (*Vulpes vulpes*);

4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

mammiferi:

- cinghiale (*Sus scrofa*);
- coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- lepre comune (*Lepus europaeus*);
- lepre sarda (*Lepus capensis*);
- lepre bianca (*Lepus timidus*);
- camoscio (*Rupicapra rupicapra rupicapra*);
- capriolo (*Capreolus capreolus*);
- cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*);
- daino (*Dama dama*);
- marmotta (*Marmota marmota*);
- muflone (*Ovis musimon*);

uccelli:

- pernice bianca (*Lagopus mutus*);
- fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*);
- gallo cedrone (*Tetraio urogallus*);
- coturnice (*Alectoris graeca*);
- pernice sarda (*Alectoris barbara*);
- pernice rossa (*Alectoris rufa*);
- starna (*Perdix perdix*);
- fagiano (*Phasianus colchicus*);
- fringuello (*Fringilla coelebs*);
- pispola (*Anthus pratensis*);
- peppola (*Fringilla montifringilla*);
- frosone (*Coccothraustes coccothraustes*);
- strillozzo (*Emberiza calandra*);

5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio:

- beccaccia (*Scolopax rusticola*);

6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo:

- cappellaccia (*Galerida cristata*);
- tottavilla (*Lullula arborea*);
- allodola (*Alauda arvensis*);
- cesena (*Turdus pilaris*);
- tordo bottaccio (*turdus philomelos*);

9ª COMMISSIONE

7º RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1977)

- tordo sassello (*Turdus iliacus*);
- nocciolaia (*Nucifraga caryocatactes*);
- taccola (*Coloeus monedula*);
- corvo (*Corvus frugilegus*);
- cornacchia nera (*Corvus corone*);
- pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- piviere dorato (*Charadrius apricarius*).

Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il Comitato di cui all'articolo 4.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a spostare le date di apertura della caccia, per le specie indicate nei punti 1, 2, 3 del secondo comma, dal 16 agosto alla penultima domenica di agosto.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Penso che l'emendamento sia abbastanza chiaro; non ritengo pertanto che sia necessario illustrarlo.

PRESIDENTE. È stato inoltre presentato dal Governo un emendamento diretto ad anticipare alla fine di febbraio la data di chiusura della caccia per le specie indicate nei punti 3 e 6 del secondo comma.

Il Governo ha poi presentato un terzo emendamento tendente ad aggiungere, nel secondo comma, punto 4), alle parole « marmotta (*Marmota marmota*), » le altre: « tranne che in letargo ».

Un quarto emendamento del Governo è diretto ad aggiungere, nel secondo comma, punto 4, alle parole « muflone (*Ovis musimon*) », le altre: « con esclusione della popolazione sarda ».

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Abbiamo già discusso sulla questione della data del 16 agosto nella precedente legislatura. Occorre, cioè, tener conto del fatto che in quei giorni in Italia si hanno spostamenti della popolazione per le ferie. L'emendamento si collega

pertanto ad esigenze di ordine pubblico. L'esclusione della caccia nel mese di marzo corrisponde poi alle indicazioni della Convenzione di Parigi.

Per quanto riguarda la marmotta, ci è stato fatto osservare che durante il letargo neanche i cani riescono a stanarla. Sarebbe però opportuno ribadire il divieto, che del resto è previsto dal testo unico.

BONINO. Onorevole Presidente, intendo preannunciare il mio voto contrario sull'intero articolo 11.

A causa delle norme comunitarie e di altri motivi, non certamente per colpa del relatore, questo disegno di legge lo possiamo considerare « nordista » nei confronti dei cacciatori. Infatti, in Sicilia, in Calabria e in Puglia l'unica caccia possibile è quella alla quaglia. Quest'ultima arriva normalmente sulle sponde dell'Italia meridionale nel mese di aprile, e la caccia è stata consentita per decenni in una fascia di cinque chilometri dal mare. Stabilendo che la caccia alla quaglia, alla tortora e al calandro è possibile solo dal 16 agosto al 31 dicembre, si escludono i cacciatori meridionali i quali avranno la licenza ma dovranno rinunciare all'attività venatoria. Le quaglie, infatti, arrivano dall'Africa e sono disponibili in alcuni mesi dell'anno nelle regioni del sud; proseguono poi verso il nord, arrivano in Germania nella migliore delle ipotesi e quelle che si salvano ripassano, in direzione dell'Africa, quando la caccia è chiusa.

FERMARIELLO. Sono nettamente contrario alla proposta del Governo, che è in parte apprezzabile. Abbiamo lungamente discusso su queste date, tenendo conto di una serie di fatti attinenti non solo a convenzioni internazionali ma anche a situazioni concrete. Il collega che mi ha preceduto ha fatto una giusta osservazione: nel Mezzogiorno abbiamo rinunciato alla caccia a mare primaverile. Non si sono comportate in questo modo altre Regioni per alcuni tipi di caccia che nel sud non si praticano e che abbiamo regolamentato nel disegno di legge in discussione. Lo spostamento dell'apertura

della caccia alla fine di agosto rende impossibile la caccia alla quaglia e alla tortora, che già a quella data hanno iniziato l'emigrazione in tutto il territorio nazionale.

La convenzione di cui il Governo ci ha parlato risale al 1902 ed è stata aggiornata nel 1960; sono passati quindi 75 anni. Inoltre, se si esamina il merito di questa convenzione, si può constatare che non si accenna minimamente alle date indicate dall'onorevole Lobianco. Nell'articolo 2 si stabilisce solo di evitare i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio per quanto riguarda l'apertura della caccia. La Convenzione di Teheran ed il Consiglio internazionale della caccia ammettono l'apertura al 1° agosto, in modo da poter evitare quello che oggi avviene: l'esercizio in molti paesi, specialmente nel bacino del Mediterraneo, dell'attività venatoria nei mesi di giugno e luglio. Alcune nazioni europee estremamente civili consentono addirittura la caccia in periodi di riproduzione di uccelli in via di estinzione: basta pensare alla beccaccia in Francia. Abbiamo anche detto di voler anticipare le indicazioni comunitarie, sulle quali dobbiamo discutere, che verranno approvate entro qualche mese; nonostante però abbia cercato premurosamente di trovare un'indicazione temporale, non sono riuscito ad individuare la data proposta dal Governo per l'apertura della caccia alla quaglia.

Sulla base di tutte queste considerazioni e di un lungo discorso che è stato fatto per anni, è chiaro che non possiamo rimettere in discussione i periodi di caccia. Sono invece d'accordo per quanto concerne le obiezioni attinenti alla difesa di alcune specie. Ma per quel che riguarda le date proposte dalla Sottocommissione, vorrei invitare i colleghi a svolgere una discussione attenta e severa perchè si tratta di un punto cardinale del provvedimento in esame, sul quale abbiamo discusso animatamente per mesi e per anni e sul quale non si può transigere tranquillamente. Sulla base del modo con cui verrà risolto il problema riguardante quest'articolo, assumerò una posizione per ciò che attiene agli articoli successivi, che interessano meno il Mezzogiorno.

D I N I C O L A. Non sono un cacciatore e non ho mai sparato un colpo; ho sentito però le lamentele dei cacciatori siciliani per la proibizione della caccia primaverile. Parlo della Sicilia perchè sono a conoscenza delle lotte e delle pressioni sulla Regione, al fine di consentire l'attività venatoria quando le quaglie si trovano sull'isola. Si tratta però di un problema nazionale che la Regione non può risolvere; vi sono stati anche scioperi che io peraltro non condivido. Si dovrebbe tener conto di queste esigenze possibilmente autorizzando le Regioni a consentire la caccia primaverile. Chiedo, e con questo termine, se si può fare uno spostamento di data per la Regione siciliana.

P R E S I D E N T E. Ricordo alla Commissione che questo è il problema che ha sollevato più avversioni, obiezioni e scandalsmi contro il nostro paese fuori d'Italia. Questo è sicuramente il primo problema che ha incontrato l'avversione generale nel Nord-Europa. La caccia primaverile fu permessa per un periodo transitorio, poi fu vietata e nuovamente permessa per un altro periodo transitorio.

F E R M A R I E L L O. Comunque, sono anni che non si pratica.

P R E S I D E N T E. Voglio dire che al suo divieto si arrivò dopo una faticosa elaborazione dei connessi problemi. Credo che sia una questione piuttosto grossa.

M I N G O Z Z I. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla questione del calendario venatorio, che appunto, come hanno detto anche i colleghi che mi hanno preceduto, è stato uno dei problemi più discussi anche nell'altra legislatura, rimane, in generale, il problema più discusso nel paese.

La struttura di quest'articolo è stata proposta al legislatore dal principale istituto scientifico del paese, cioè dal Laboratorio di zoologia applicata alla caccia presso l'università di Bologna, l'unico riconosciuto che si interessa particolarmente dei problemi della fauna. Il principio che ci è stato suggerito è che bisogna tornare all'orientamento, che

9ª COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1977)

fino ad oggi era presente nella legislazione, di andare ad un'apertura unica.

Ora, un'apertura unica è sbagliata dal punto di vista biologico, perchè fino adesso la legislazione in vigore stabilisce che la caccia si apre l'ultima domenica di agosto, per cui, a quella data, succede che certe specie sono già andate via, come la quaglia e la tortora, e certe altre non sono ancora mature. Tutti i paesi che applicano calendari venatori che si rispettano, compresi i paesi della CEE, prevedono invece che la caccia venga fatta per specie, quindi in date diverse, cioè rispettando la maturazione biologica della selvaggina, la quale va cacciata nel momento in cui è presente ed è matura.

Questo è il criterio su cui si basa l'articolo 11 per quanto concerne la caccia in relazione alle specie.

Ora, sull'apertura noi ci eravamo orientati, secondo gli accordi di carattere internazionale e secondo anche gli accordi del CIC, per il 1° agosto. Il Comitato internazionale della caccia, in una recente riunione tenuta a Teheran, ha indicato nel 1° agosto e nel 31 marzo i termini per l'attività venatoria. Questa è la piattaforma di discussione; però è stato detto che in Italia non è possibile aprire la caccia il 1° agosto perchè il nostro è un paese turistico e, in quel periodo, vi è un grande numero di italiani che si spostano da una località all'altra, nonché di stranieri che vengono in vacanza; per cui si rende opportuno superare il Ferragosto. Tenete conto che in molti paesi d'Europa la caccia a certe specie, come alla quaglia e alla tortora, addirittura viene praticata in luglio. Ed i nostri cacciatori si spostano in altri paesi, come ad esempio la Jugoslavia, appunto nel mese di luglio. Ma teniamo pur presente che siamo un paese turistico e che, quindi, dobbiamo superare il Ferragosto. Si era anche proposto di fare un silenzio venatorio nei giorni di Ferragosto, di aprire la caccia la seconda domenica di agosto per un solo giorno, di chiuderla per tutto il periodo di Ferragosto e di riapirla, come suggeriva il Governo, la domenica successiva. Ma non si è voluto accettare neppure questa proposta per i motivi che dicevo poc'anzi. A questo punto,

spostare ulteriormente la data non mi sembra opportuno. Capirei anche se si dicesse di aprire la caccia il 17 agosto, facendo salvo ancora il 16; ma voler spostare ulteriormente la data e voler restringere il periodo addirittura a febbraio, nel momento in cui qualcuno (ritengo inopportuno) pensa di poter ripristinare la caccia primaverile, mi pare un po' esagerato.

Il mio pensiero, pertanto, è questo: che il testo dell'articolo 11 dovrebbe rimanere inalterato; semmai il 16 agosto potrebbe diventare 17.

PRESIDENTE. Allora sarebbe meglio il 18

S G H E R R I. Vorrei soltanto aggiungere, signor Presidente, che il calendario previsto all'articolo 11, come hanno detto i colleghi, è frutto di ripensamenti e di riflessioni ed è un punto di incontro fra diverse esigenze, un punto di incontro difficile e faticoso. Però questo è un calendario il cui spirito è prevalentemente di natura ecologica e di difesa naturalistica. I colleghi ed il rappresentante del Governo senza dubbio hanno ben presenti i calendari venatori dell'Europa del Nord: il nostro, rispetto ai calendari inglese e tedesco (parlo della Germania occidentale), è un calendario molto più restrittivo e disciplinato nelle specie rispetto a quelli dei paesi che ho citato, che continuamente, in maniera, forse, non sempre opportuna, vengono portati come esempio. Il nostro è un calendario venatorio, ripeto, che accoglie i principi naturalistici ed ecologici ed è ispirato alla difesa della produzione agricola; esso prevede limitazioni di tempi, di specie e di carniere ed esclude le cacce primaverili. Ora quando si fanno proposte di modifica del calendario, credo che di tutto questo si debba tenere conto; e bisogna anche tenere conto di un altro fatto: che alcune agenzie hanno pubblicato che gli italiani, in Jugoslavia e in Tunisia, nei mesi di luglio e di agosto spendono un milione di dollari per andare a caccia di tortore e di quaglie. Si può fare tutta un'amara ironia in rapporto alla situazione economica del paese, ma la realtà è questa: chi è caccia-

tore sa che stabilire nel calendario venatorio l'apertura della caccia, come ci propone il Governo, nell'ultima o nella penultima domenica di agosto significa dire ai cacciatori che alle quaglie e alle tortore non spareranno, perchè sono già in fase migratoria.

D'altra parte, dobbiamo avere la preoccupazione del turismo. Ma badate, dal 16 di agosto a queste specie si caccia solo da appostamento fisso, non si vaga nei terreni e quindi non si disturba coloro i quali, legittimamente, hanno il diritto di fare il *picnic* sui prati.

Bisogna altresì considerare che la stragrande maggioranza dei cacciatori va a caccia di domenica; chi va a caccia nelle giornate di lavoro, nonostante le esigenze di aumento della produttività del nostro paese, vuol dire che non ha nulla da fare. Di questo noi dobbiamo tener conto.

D'altra parte nel periodo di ferie, come insegna l'esperienza, i lavoratori rimangono di solito con le famiglie e quindi — tutto sommato — credo che dovremmo mantenere fermo quanto ci viene proposto dal calendario venatorio. Se poi si avessero preoccupazioni in ordine alla viabilità in determinati giorni dell'anno o all'ordine pubblico potremmo sempre accogliere la proposta del senatore Mingozi: stabiliamo che il 15 ed il 16 agosto non si va a caccia e che ciò è possibile il 17. Si tratta, per la verità, di una giustizia un po' « all'italiana » in quanto, se per avventura il 17 agosto cade di martedì o di venerdì considerate giornate di silenzio venatorio a livello nazionale, vuol dire che si andrà a caccia magari il 18 agosto!

Comunque, se si tratta dello spostamento di un giorno, possiamo essere d'accordo; ma se vogliamo rispettare i principi naturalistici ed ecologici alla base di questa normativa non possiamo accogliere la proposta del Governo nè quella di chiudere alla fine di febbraio. Chiudere alla fine del mese di marzo, infatti, non significa menomare le possibilità di procreazione delle specie in quanto tale periodo, nel rispetto dei pareri che ci provengono da parte della Comunità, non reca alcun danno nei confronti della difesa delle specie animali.

M A Z Z O L I . Proporrei che dal punto 4) — mammiferi — di cui all'articolo 11 venisse eliminata la marmotta. Non ritengo infatti che tale specie rivesta un particolare interesse dal punto di vista della caccia: la carne di marmotta non la mangiano neanche i cani!

Si dice che, in qualche località, le marmotte sono aumentate notevolmente di numero; ma per quel che ne so, fino a dieci anni fa questa specie era in via di estinzione e pertanto, anche se è vero che ora è aumentata di numero, non ritengo che rechi danno a nessuno.

Si dice anche, da parte di qualche naturalista, che vi sono molte marmotte bastarde, ma non mi pare che sia di grande importanza se esistono delle marmotte incrociate! In definitiva, non andare a caccia di marmotte non è un gran danno per nessuno!

La seconda proposta che faccio è che il muflone, previsto allo stesso punto 4) dell'articolo 11, non sia cacciabile nel suo *habitat* naturale, cioè in Sardegna, dove, oramai, sono rimasti pochissimi esemplari di questa specie.

P R E S I D E N T E . Anche il Governo, lo ricordo alla Commissione, ha proposto che al punto 4) dell'articolo 11 il riferimento al muflone venga completato con l'aggiunta delle parole « con esclusione della popolazione sarda »; per la marmotta, invece, ha proposto che tale specie sia cacciabile dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre « tranne che in letargo ».

F A B B R I . Signor Presidente, preannuncio che voterò a favore degli emendamenti presentati dal Governo per quanto concerne le date di apertura e chiusura della caccia di cui all'articolo 11 in esame.

Su questo argomento io ritengo che noi dobbiamo discutere con molta pacatezza e serenità, senza drammatizzare il problema.

F E R M A R I E L L O Mi pare che sia proprio quello che stiamo facendo.

F A B B R I . Si tratta di una raccomandazione che, per primo, faccio a me stesso!

Ciò che si deve fare, a mio avviso, è conservare coerenza tra i principi che affermiamo come orientatori di questa nuova disciplina della caccia e la normativa che, in concreto, approviamo per disciplinare l'esercizio della caccia stessa. Ebbene, ritengo che tali principi siano individuabili, almeno in parte, nella necessità di estendere il concetto di protezione della fauna selvatica così come dice la stessa intitolazione di carattere generale del provvedimento. Abbiamo dunque il dovere di essere coerenti rispetto a tale principio.

Io stesso sono cacciatore ma sono convinto che se vogliamo mantenere e conservare una natura già vulnerata, per natura intendendo l'*habitat* e gli animali che lo popolano, dobbiamo essere in grado di produrre in cattività un certo numero di specie delle quali possiamo poi organizzare l'abbattimento.

Questo è il concetto di carattere generale di equilibrio zoologico e biologico da tener presente. Per quanto riguarda poi gli animali non riproducibili in cattività, il principio che ci deve guidare deve essere quello di arrivare ad un controllo in modo da non estinguere le specie; dove questo controllo non è possibile, nel senso che non si sa quanti animali si possano e quanti non si possano cacciare, bisogna dare prevalenza al principio della conservazione e protezione degli animali.

La restrizione proposta dal Governo per quanto concerne il periodo della caccia va proprio nella direzione di queste esigenze di tutela della selvaggina; a me pare che se organizziamo bene la caccia nel periodo in cui è aperta, con i centri pubblici di informazione faunistica, con l'esercizio sociale della caccia, con la caccia controllata, diamo al cacciatore la possibilità di estrinsecare la propria passione venatoria e di fare anche dei carnieri di selvaggina rispettando la natura. Ritengo dunque che l'indicazione data dal Governo, tesa a portare in avanti nel tempo l'apertura della caccia, sia accettabile; sappiamo tutti che cosa significhi l'« arrembaggio » di agosto! Io sono cacciatore, ripeto, e sarei anche favorevole alla apertura unica della caccia in quanto, alla

fine, si finisce con l'uccidere in agosto anche le lepri e le stame ma, a questo punto, devo ammettere che la proposta del Governo non è massimalistica ma piena di equilibrio. Io, addirittura, sarei stato favorevole all'ultima domenica di agosto!

F E R M A R I E L L O . Ma a settembre non ci sono più le quaglie!

F A B B R I . La penultima domenica di agosto consente anche di cacciare le quaglie!

Quanto al problema delle cacce primaverili, mi pare che questa non sia più una questione riproponibile. Occorre evitare stragi di animali che arrivano sfiniti.

Un altro discorso è quello riguardante le specie cacciabili, ed anche qui ho anticipato il mio punto di vista, sostenendo una piccola battaglia in sede di Sottocommissione perchè il numero degli uccelli cacciabili fosse ragionevolmente ridotto, secondo principi di civismo, secondo principi di rispetto della natura, in armonia con le direttive della CEE. Non si tratta di giocare al ritardo ma di eliminare tutte le possibili storture, come è nostro dovere.

Abbiamo ridotto ancora l'elenco degli uccelli cacciabili, e ne do atto al relatore e ai colleghi della Commissione, che hanno dimostrato una viva sensibilità a questi problemi. Credo però, come dicevo, che si debba fare un ulteriore sforzo in questa direzione, perchè andare a caccia non vuol dire uccidere comunque ma vuol dire organizzare l'attività venatoria in altro modo, da cacciatori, non da nemici dei cacciatori, anche per ripristinare un'immagine diversa da quella di uccisori in massa di piccoli uccelli, senza alcun criterio selettivo.

Raccomando pertanto alla Commissione di voler accogliere un emendamento al secondo comma tendente a sopprimere, al numero 3), le parole « verdone (*Chloris Chloris*) », « croccolone (*Capella media*) », « pittima reale (*Limosa limosa*) », « pittima minore (*Limosa lapponica*) », « combattente (*Philomacus pugnans*) », « pettegola (*Tringa totanus*) », « totano moro (*Tringa arthro-*

9^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1977)

pus)»; al numero 4), le parole « fringuello (*Fringilla coelebs*) », « peppola (*Fringilla montifringilla*) »; al numero 6), le parole « nocciolaia (*Nucifraga caryocatactes*) e « piviere dorato (*Charadrius apricarius*) ».

P R E S I D E N T E . Mi chiedo come faranno i cacciatori a rispettare la legge sparando in uno stormo di uccelli.

F A B B R I . Qui interviene il rilievo relativo all'educazione zoologica e faunistica. Il principio da seguire per non sbagliare è questo: « *in dubio pro uccello* ».

Va aggiunto che in seguito la sperimentazione consentirà di variare la lista, anche ampliandola: un uccellino in più o in meno non rappresenta una repressione dei diritti del cacciatore. Pregherei pertanto la Commissione di voler eliminare gli argomenti di polemica e svuotare anche di contenuto certe prese di posizione direi gridate, isteriche e veramente un po' troppo polemiche, accogliendo, nella prospettiva della direttiva comunitaria, l'emendamento che ho testè proposto.

Per le stesse ragioni dichiaro di associarmi all'emendamento proposto dal senatore Mazzoli. Vorrei anzi aggiungere, non sapendo se sia vigente, per gli animali ungulati, il principio dei piani di abbattimento, che dovrebbe costituire una regola, regola che mi sembra sia già affermata altrove, cosa pensa in proposito il relatore.

L O B I A N C O , sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Essendo costretto ad allontanarmi per altri impegni (in attesa che venga nominato l'altro Sottosegretario sono costretto a svolgere il mio compito sia alla Camera che al Senato) mi scuso con la Commissione. Ho comunque consegnato alla Presidenza una serie di emendamenti al disegno di legge, e vorrei rilevare come tali emendamenti rappresentino la concretizzazione dell'atteggiamento tenuto dal Governo nei confronti dello stesso: atteggiamento di collaborazione, tendente a portare un contributo che tenesse conto non solo delle esigenze della caccia ma anche di

quelle della protezione dell'a fauna e della natura, cioè di tutto un mondo che sta al fondo di tale settore. È necessaria una contemperazione delle diverse esigenze, e noi tentiamo di raggiungerla. Del resto questa posizione non appartiene solo al presente Governo ma parte da questioni di natura tecnica generale.

Per quanto riguarda i riferimenti a convenzioni internazionali, debbo dire che queste possono anche essere sorpassate, ma ve ne sono altre, vi sono altri accordi, e tutti sanno quanto siano recenti. Ora il Governo raccomanda di fare in modo che non si debba tornare su tutto il lavoro già compiuto, approvando norme che possano trovarsi in contrasto con i suddetti accordi: bisogna muoversi in una visione di collaborazione, dando vita a una legge che, dal punto di vista tecnico, sia conforme non solo a quanto già previsto nel nostro paese, ma anche alle norme internazionali.

M I N G O Z Z I . Vorrei avanzare una proposta pregiudiziale. Poichè stiamo esaminando un articolo molto delicato, mi sembrerebbe opportuno accantonarlo per un maggior approfondimento della materia.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che le differenze tra le varie posizioni siano in fondo così irrilevanti che non dovrebbe essere difficile trovare una via d'uscita, senza accantonare l'articolo.

P A C I N I , relatore alla Commissione. Vorrei ricordare ai colleghi che, se il disegno di legge è stato sofferto, certo l'articolo 11 lo è stato più di tutti gli altri.

E vorrei dire che, forse, è proprio in questo articolo che si legano quei concetti generali ai quali ci siamo ispirati inizialmente, cioè elementi culturali, di costume, ai quali si aggiungono certo contenuti di carattere scientifico nel momento in cui andiamo ad esaminare e i tempi di caccia e le specie cacciabili. Io, per la verità, debbo dire che in merito a questo articolo avverto fortemente l'esigenza di mantenere un'estrema rigidità, un'estrema aderenza al testo, in quanto questo è un articolo che è stato li-

mato, controllato, riesaminato e sul quale si è trovata poi un'intesa di massima che è appunto espressa nelle norme che abbiamo presentato in sede di Commissione.

Voglio ora spiegare il perchè di questa mia posizione. Noi non ci siamo limitati — è già stato ricordato, ma lo ripeto — ad ascoltare sul merito le associazioni venatorie, bensì ci siamo impegnati in una approfondita ricerca su questo argomento. Ciò in quanto era viva in noi l'esigenza di operare in modo tale da pervenire ad un testo che, dal punto di vista scientifico, fosse valido e corretto. A tale scopo, nel corso della passata legislatura abbiamo instaurato un rapporto con il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia per avere ulteriori raggugli sull'argomento, rapporto che, nel momento in cui abbiamo ripreso la discussione del disegno di legge in esame, il 19 novembre 1976, si è rinnovato in una serie di risposte a domande formulate da me per conto della Commissione. Nella lettera che ho inviata al Laboratorio, oltre a richiedere informazioni circa la compatibilità dei tempi e delle specie cacciabili che noi avevamo indicato all'articolo 11, sostenevo, proprio perchè nei testi precedenti non c'era mai stata un'indicazione specifica al riguardo, la necessità del parere del Laboratorio sull'eventuale inclusione della marmotta e del muflone fra le specie cacciabili.

L'Istituto di zoologia mi rispose il 19 novembre 1976 con una lettera, che credo ora di dover portare a conoscenza dei colleghi perchè ritengo che su questo argomento debba particolarmente far leva nella nostra scelta, più che il fatto sentimentale, del quale tutti ci possiamo far carico, il fatto tecnico-scientifico, che è quello che ci garantisce, anche rispetto all'opinione pubblica, la correttezza delle norme che andiamo elaborando.

Così ha risposto alle mie domande il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia: « Le specie di piccoli uccelli da Lei elencate » — che sono quelle contenute nell'articolo 11 al nostro esame — « non possono ritenersi in depauperamento tanto elevato da essere depennate dall'elenco delle specie cacciabili, ad eccezione della Tordela », che noi abbiamo tolto dall'elenco delle specie cac-

ciabili. La lettera così prosegue: « Questa specie è infatti divenuta molto rara e specialmente gli individui stanziali si possono considerare ormai scomparsi dal territorio italiano; per questo motivo dovrebbe godere di assoluta protezione ». La stessa cosa vale per le oche, ma sarebbe superfluo farvi l'elenco delle specie che necessitano di assoluta protezione dal momento che non le abbiamo incluse nel testo.

Inoltre, abbiamo chiesto di conoscere il parere del Laboratorio di zoologia in merito all'inclusione della marmotta e del muflone fra le specie cacciabili, nonostante sapessimo che in precedenza il Laboratorio ne aveva sostenuto l'opportunità. La risposta è stata la seguente: « La proposta inclusione della Marmotta e del Muflone fra le specie cacciabili, sostenuta più volte da questo Istituto, si basa sulle seguenti motivazioni.

Marmotta: la specie non è in diminuzione, anzi risulta in aumento numerico in alcuni distretti alpini. D'altra parte il periodo di caccia consentito per questa specie è, per le note ragioni di letargo, molto breve, per cui un razionale prelievo venatorio non pregiudica la consistenza delle popolazioni.

Muflone: un tempo distribuito nella sola Sardegna, è stato introdotto anche nella penisola ed in alcuni territori è divenuto talmente abbondante da arrecare danni alla forestazione, nonché problemi al pascolo degli ovini e per l'ibridazione con questi animali domestici. La caccia può pertanto opportunamente equilibrare la densità del Muflone ed eliminare gli ibridi, che non rivestono valore naturalistico e che creano problemi per la conservazione genetica delle specie stesse.

Le Regioni però hanno la facoltà di introdurre restrizioni in quei territori provinciali o interprovinciali nei quali la densità della Marmotta e del Muflone è scarsa.

Per quanto riguarda le date di apertura, un razionale esercizio venatorio non può, sotto il profilo tecnico e tenuto presenti le condizioni ambientali e biologiche delle varie specie, non prevedere per le stesse aperture differenziate, così come avviene nei paesi venatoriamente più progrediti. Ciò però implica, nel cacciatore, maturità, prepara-

zione e coscienza venatoria, doti tutt'altro che radicate nel nostro paese in coloro che praticano lo sport venatorio ». Ed è proprio in conseguenza di questa esigenza che abbiamo inserito particolari materie negli esami che conferiscono l'abilitazione all'esercizio della caccia e che abbiamo fornito particolari indicazioni alle associazioni venatore per quanto riguarda la formazione di una sana coscienza venatoria del cacciatore compatibile, come abbiamo più volte detto e ripetuto, con la difesa della fauna e dell'ambiente naturale.

Così prosegue il testo della lettera: « Questo laboratorio, pur conscio delle difficoltà, specialmente di sorveglianza, che possono aversi inizialmente con date di apertura diverse per gruppi di selvaggina, ritiene che la legislazione venatoria del nostro paese realizzerebbe così un notevole progresso tecnico. Anche se su questo piano non si vedono alternative a tale concetto fondamentale, tuttavia la duplice apertura semplificherebbe alquanto il controllo dell'attività venatoria e la soddisferebbe parzialmente per quelle specie estative che già all'inizio e nel corso del mese di settembre abbandonano il territorio italiano, per cui lo spostamento al punto 2) delle specie da Lei elencate, nel caso di apertura duplice, potrebbe trovare qualche giustificazione. Del resto molte di tali specie sono, fino dagli inizi di agosto, oggetto di caccia in altri paesi mediterranei, che però non possono essere considerati venatoriamente pregrediti ».

Questo l'abbiamo confermato e per tale ragione affermo, a parte altre questioni di costume e di principio, che non mi sento di accogliere la proposta del collega Bonino attinente alla chiusura della caccia in aprile. Prosegue ancora la lettera:

« Il Germano reale, la Gallinella d'acqua, la Folaga ed il Merlo, che già in febbraio si accoppiano ed iniziano la nidificazione, non possono però essere oggetto di caccia fino al 31 marzo.

La Pavoncella ed il Piviere dorato sono specie di passo autunnale e primaverile, pertanto possono essere spostate al punto 6).

All'articolo 17, come già proposto da questo Laboratorio in altra occasione, occorre-

rebbe inserire il divieto di caccia alla Becaccia alla posta pomeridiana. È una forma di caccia molto distruttiva e niente affatto sportiva.

Sull'uso del fucile a più di due colpi questo Laboratorio ritiene che la riduzione a soli tre colpi sarebbe estremamente utile per la salvaguardia della fauna ». Quest'ultima è una questione che abbiamo risolto questa mattina.

Ho voluto portare a conoscenza della Commissione il parere completo espresso il 19 novembre 1976 dal Laboratorio di zoologia applicata alla caccia. Si potrà così constatare che l'indicazione fornita dalla Sottocommissione nell'articolo 11 non è basata sul sentimentalismo, ma su una valutazione che tiene conto di fatti culturali, di costume e soprattutto di aspetti tecnico-scientifici.

Per quanto riguarda la data di apertura della caccia, abbiamo scelto quella del 16 agosto perchè il riferimento alle domeniche consentirebbe termini incerti e si rischierebbe quindi di creare delle difficoltà. D'altra parte notavo, proprio mentre si stava discutendo, che quest'anno la caccia dovrebbe essere aperta mercoledì 17 agosto, perchè il martedì è uno di quei giorni in cui non si può cacciare. Se una correzione deve essere fatta, sarebbe opportuno il riferimento alla data del 18 agosto. Vorrei appunto far presente alla Commissione che avevamo eliminato le giornate di ferragosto per ragioni di ordine pubblico; il 16 agosto, almeno dalle mie parti, è normalmente il giorno di riapertura di tutti gli stabilimenti. Quindi, ci sarebbe stata comunque una presenza estremamente limitata di cacciatori appartenenti alle categorie più privilegiate. Mi sembra, onorevole Presidente, una possibile soluzione il riferimento a giovedì 18 agosto; poichè il martedì ed il venerdì è vietato cacciare, l'attività venatoria comincerebbe di fatto la terza domenica di agosto. Conseguentemente, si accoglierebbe in parte la proposta del Governo, che è stata sostenuta anche da altri colleghi.

Per quanto riguarda il problema delle specie cacciabili, il senatore Fabbri ci ha richiamato alla coerenza. Ho detto inizialmente che su questo articolo abbiamo discusso e

9^a COMMISSIONE7^o RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1977)

tenuto conto di certi valori; riteniamo anche di essere stati coerenti con l'impostazione che abbiamo dato. La coerenza sta anche nell'aver cercato di ottenere il massimo equilibrio possibile non solo rispetto ai valori che ho indicato, ma anche rispetto al tipo di pressione che sulla Commissione veniva esercitata da strutture esterne al Parlamento. La nostra coerenza è stata inoltre quella di recepire nel disegno di legge in esame, nelle forme più avanzate possibili consentite dalle consuetudini del nostro paese, che si stanno notevolmente modificando con questo provvedimento, le convenzioni internazionali e la proposta di direttiva europea che, pur non essendo ancora vincolante nel nostro paese, ha trovato nella Sottocommissione una considerazione che è stata poi tradotta nelle norme. Il senatore Fabbri ha, inoltre, ricordato l'esclusione di nove specie di uccelli indicate nella proposta di direttiva CEE.

Vorrei a questo punto aggiungere che proprio per coerenza con tutto quello che dicevo poco fa — valori, aspetti tecnici, considerazione del mondo esterno al Parlamento — si può fare un ulteriore taglio; non si deve però, a mio avviso, andare al di là di certe soluzioni. Ritengo, per esempio, che sia possibile accogliere la proposta di cancellazione per il croccolone, il totano moro e la pittima reale. Non sono invece d'accordo per quanto riguarda le altre specie indicate dal senatore Fabbri; avrei qualche perplessità se non vi fossero precisi pareri tecnici. Tutto ciò fa un po' violenza alla mia coscienza, che è quella di aver tentato di prestare il massimo impegno per la difesa della fauna; si deve però tener conto del rapporto che i parlamentari devono mantenere con il mondo che ci circonda. Durante la discussione si potranno comunque realizzare alcuni aggiustamenti relativi al croccolone, al totano moro e alla pittima reale.

Sono favorevole, onorevole Presidente, alla proposta di escludere la marmotta, anche se il Laboratorio di zoologia ha espresso un parere nel quale si consente la caccia di questo animale. Al fine di evitare che la marmotta possa essere disturbata durante il letargo, catturarla è molto difficile, la si po-

trebbe escludere tenendo anche conto del fatto che l'abbiamo inserita in un periodo molto breve. In tal modo si andrebbe al di là dell'emendamento presentato dal Governo.

Sono anche d'accordo che per quanto riguarda il muflone, invece, debba essere accolta la proposta del Governo circa la salvaguardia della popolazione di questa specie presente in Sardegna.

Credo che la mia risposta abbia abbracciato un po' tutti i problemi che sono stati sollevati dai colleghi. Se mi fossi dimenticato di qualcosa, chiedo scusa e sono pronto a dare altre delucidazioni.

Concludendo, in sintesi, la mia proposta è la seguente: apertura della caccia il 18 agosto...

S G H E R R I . E la chiusura quando dovrebbe avvenire?

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Resterebbe fissata al 31 marzo, perchè, onorevoli colleghi, parliamoci con realismo: noi stiamo varando un provvedimento che colpirà duramente le tradizioni e le abitudini delle nostre genti. Non possiamo andare al di là di un certo limite, altrimenti si crea una rottura fra il Parlamento, l'opinione pubblica e gli interessi che gravitano intorno a questa materia, che ci impedirà di avere la legge prima della nuova annata venatoria. Io vi richiamo a questo senso di responsabilità, anche se non ce n'è bisogno: abbiamo necessità assoluta di varare questo provvedimento prima dell'annata venatoria del 1977. È importante che ciò avvenga per eliminare le contraddizioni che ci sono, il caos che c'è nei calendari venatori e per inserire, ripeto, una normativa che innova notevolmente in questo settore.

Fissare, quindi, l'apertura al 18 agosto e la chiusura al 31 marzo significa dare anche in questo caso una risposta equilibrata.

Sono d'accordo, inoltre, per togliere dalle specie cacciabili il totano moro, la pittima reale ed il croccolone, non le altre; per togliere la marmotta e aggiungere la salvaguardia della popolazione del muflone che è presente in Sardegna.

S G H E R R I . Signor Presidente, desidero fare una dichiarazione di voto.

Non ripeterò le considerazioni generali fatte dal collega Pacini, che ci trovano d'accordo; vorrei solo richiamare a me stesso l'esigenza di soddisfare l'attesa del paese per una nuova legge sulla caccia e la necessità di non deludere tale attesa, che non è solo dei cacciatori, ma di tutta una serie di forze interessate ed impegnate in questo problema.

Vorrei anche rilevare che lo spirito, lo orientamento, la filosofia, se così si può dire, che ha ispirato — come giustamente rilevava il senatore Pacini — i lavori della Sottocommissione è stata una filosofia tesa soprattutto a rinnovare e ad aprire un capitolo nuovo nell'esercizio venatorio del nostro paese, a favorire la formazione — come tutti riconosciamo — di una coscienza nuova nei cacciatori, ad avvicinare e a sensibilizzare, molto di più di quanto non sia avvenuto nel passato, chi pratica l'esercizio venatorio ai problemi dell'agricoltura, dell'ecologia e della difesa dell'ambiente, a riportare uno spirito sportivo che il consumismo dilagante nel nostro paese senza dubbio aveva offeso.

È l'interesse preminente del paese, quindi, che in questo provvedimento si salva e si tutela. E di questo ritengo che non possiamo non tenerne conto. Del resto, confrontando questo provvedimento con le leggi esistenti in Europa, nei paesi più attenti ai problemi venatori, rileviamo che lo stesso, i criteri che lo ispirano, il disciplinare che lo regola è senza dubbio all'avanguardia; pone il nostro paese tra quelli che finalmente hanno, dopo tanti ritardi, una legislazione progredita.

Bisogna altresì considerare che è sempre stato compito e sensibilità della Sottocommissione chiedere e ricercare pareri, consensi, suggerimenti e proposte da parte di istituti, come il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, interessati e predisposti alla tutela della selvaggina. Ed abbiamo, anche alla lettera, interpretato i consigli ed i pareri che dal Laboratorio venivano proposti.

Ora, con il tipo di calendario venatorio che ci viene proposto non si ferisce, nè si

menoma la capacità di procreazione e di difesa delle specie esistenti nel nostro paese o che transitano nel nostro paese. Con questo calendario venatorio ci adeguiamo ai calendari più progrediti d'Europa e instauriamo a livello nazionale, come già alcune Regioni con le loro leggi hanno fatto, un tipo di caccia nuovo che sarà stimolo a creare quella sensibilità, quella coscienza, quel tipo di cacciatore diverso che auspichiamo.

Per queste considerazioni, pur apprezzando l'atteggiamento del Governo ed anche il suo apporto di proposte, riteniamo di non poterle accogliere, a differenza di quanto fa il collega Fabbri. Avevamo proposto che la apertura della caccia fosse fissata per il 17 agosto, ma vada pure per il 18, e siamo per la chiusura della caccia al 31 marzo, sempre perchè riteniamo che stabilire la chiusura a questa data non significa assolutamente minacciare la possibilità di difesa e di procreazione delle specie che vengono cacciate fino ad allora.

Per quanto riguarda, poi, alcune proposte presentate dal collega Fabbri ed anche dal Governo relativamente all'ulteriore esclusione di alcuni animali dalle specie cacciabili, credo che si debba ribadire che da parte della Sottocommissione è stato già recepito tutto quanto ci veniva suggerito dal Laboratorio e da altri istituti, comprese le direttive comunitarie. Proprio perchè si deve evitare di offendere alcuno e salvaguardare l'interesse generale del paese, bisogna stare attenti, senatore Fabbri, a non offendere la storia e le tradizioni dei cacciatori; bisogna stare attenti a non essere più realisti del re e bisogna anche capire, come tutti sanno (mi permetto di ricordarlo a me stesso e non a voi che non ne avete bisogno), che una legge è valida quando è capace di raccogliere l'animo di chi questa legge deve rispettare, quando non è distaccata dal grado di coscienza e di maturità (un passo avanti sì, ma sulle nuvole no). Non dobbiamo fare leggi che non rispondano alle reali condizioni, a un processo di maturità, a tutta una serie di altri fattori concreti che il legislatore deve tenere presenti.

Considerando questi motivi e confortati dal parere del Laboratorio, siamo d'accordo

9^a COMMISSIONE7^o RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1977)

sulle proposte del relatore, cioè di togliere la pittima reale, se ho ben capito, e il totano moro.

Non siamo invece d'accordo sul fatto di togliere da questa elencazione il croccolone, che è un animale, come ci dicono il Laboratorio nonchè i libri, non in estinzione e che quindi non corre alcun pericolo se viene cacciato.

Proponiamo infine che vengano tolti dall'elenco la nocciolaia ed il verdone in quanto si tratta di animali che, in certa misura, devono essere protetti; saremmo invece piuttosto perplessi in merito alla proposta di eliminare dall'elenco la marmotta. Al limite, potremmo essere favorevoli all'emendamento del Governo, il quale propone che, quando la marmotta è in letargo, non deve essere cacciata anche se, onorevoli senatori, sarebbe interessante sapere come si fa a cacciare questo animale quando è in letargo!

B A L B O . Nella mia zona cacciano la marmotta addirittura con il piccone ed il badile! Bisogna evitare che accada questo.

S G H E R R I . Per un eccesso di precauzione, di difesa nei confronti di questa specie si può anche accogliere la proposta che la marmotta non debba essere cacciata quando è in letargo, soprattutto in considerazione del fatto che questo non sarebbe sportivo, mentre noi dobbiamo stimolare e favorire forme di caccia leali.

In conclusione, noi preannunciamo che voteremo a favore della proposta che tende a spostare la data di apertura al 18 agosto; che voteremo a favore della chiusura della caccia al 31 di marzo. Oltre alle specie proposte dal relatore, il totano moro e la pittima reale, proponiamo che venga accolta la richiesta fatta dal senatore Fabbri di cancellare dall'elenco il verdone, la nocciolaia ed il mulone sardo.

Per i motivi più volte ripetuti, e sui quali ora non tornerò, siamo invece contrari ad escludere specie come il combattente, la pettgola, il fringuello ed il croccolone.

Vorrei fare anche una proposta di modifica per quanto riguarda il primo capover-

so dell'articolo 11; laddove si dice « detenere o commerciare qualsiasi specie di mammiferi », io proporrei di dire: « detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ».

F A B B R I . Una breve dichiarazione di voto per prendere in considerazione — con attenzione — le argomentazioni addotte dal relatore e dal senatore Sgherri con grande garbo, per la verità, nei confronti della mia proposta soppressiva.

Vorrei rispondere innanzitutto sulla questione di sostanza, che poi riveste un carattere politico, e cioè a due osservazioni del senatore Sgherri ed al richiamo al senso di responsabilità che è stato fatto alla Commissione dal relatore Pacini.

Credo di non essere un donchisciottesco difensore degli uccelli; credo invece di avere sufficiente senso di responsabilità e, quindi, con grande franchezza affermo che così come io ho rispetto per gli altri punti di vista, altrettanto mi aspetto nei confronti delle mie idee, che hanno uguale diritto di cittadinanza.

Il senatore Sgherri ha detto: facciamo una legge che sia rispettosa dell'opinione generale della nostra gente. Ebbene io credo, proponendo in questo momento il mio emendamento soppressivo, di sviluppare la mia attività di parlamentare proprio avendo di mira il più vasto, comune sentimento della nostra popolazione, che non è soltanto quello dei cacciatori e che coincide con lo stato d'animo in cui si trova chi vuole evitare la scomparsa dei piccoli uccelli e delle varie specie animali già in via di estinzione.

Sono abituato a vivere in mezzo alla gente specie tra gli strati più popolari nonchè in mezzo ai cacciatori, e posso assicurare alla Commissione che, almeno nella mia zona, tutti i cacciatori sono favorevoli a questa battaglia per contrarre al massimo la possibilità di cacciare le piccole specie animali. Ripeto, non ho la pretesa di insegnare agli altri « a stare al mondo », ma sono convinto delle mie idee e, pertanto, credo che il mio atteggiamento sia più che giustificato anche da un punto di vista di politica gene-

rare. Anche sulle piccole cose, infatti, le forze politiche hanno il dovere di intervenire, di fare delle battaglie di avanguardia, senza massimalismo.

Ma questa, onorevoli senatori, non è neanche una battaglia di avanguardia! Mi pare che si stia un po' gonfiando il problema in quanto, in definitiva, i punti di convergenza raggiunti alla fine di questo dibattito sono moltissimi; pertanto, aggiungere la lista degli uccellini da me proposta a quella delle specie che si intendono togliere da questi elenchi non mi sembra una difficoltà insuperabile.

Direi, piuttosto, che si tratta di un problema di costume: più si va nella direzione di restringere l'elenco delle specie animali cacciabili, più si va verso il civismo ed il rispetto dell'ambiente e della natura.

Un argomento consistente, che potrebbe essere preso in esame dalla Commissione, è quanto ha dichiarato il Laboratorio al quale non posso non riconoscere la conoscenza tecnica del problema. Io ho il parere del Laboratorio di zoologia dell'Università di Parma, che sostiene la tesi di non essere riduttivi in quanto, dal punto di vista naturalistico, è giusto estendere al massimo la protezione di certi animali. A questo io aggiungo: siete sicuri che le specie che attualmente non sono in via di estinzione non lo diventino magari tra due-tre anni?

Vi sono anche altri pareri come quello dell'Università di Camerino, per cui quanto detto nel parere del Laboratorio non può essere considerato soddisfacente in tutto e tale da chiudere l'argomento.

Un'ultima argomentazione da fare è questa: visto che siamo stati richiamati ad un senso di responsabilità, abbiamo tutti visto questa lista di animali? Per quanto mi riguarda, io devo dire che, vedendo tale lista, ho inorridito in quanto la maggior parte degli uccelli considerati sono piccolissimi e, nella maggior parte dei casi, di una tale bellezza naturalistica da far veramente riflettere.

Invito quindi la Commissione ad accogliere il mio emendamento nella sua interezza, perchè possiamo essere sicuri che non pec-

cheremo mai per eccesso e che la nostra è una battaglia la quale onora la Commissione, tanto è vero che tutti i giovani sono con noi. Questo lo ricordo soprattutto ai colleghi del Gruppo comunista, perchè mi sembra che su un argomento come quello in esame non dovrebbero esservi discipline di partito.

Per quanto riguarda l'apertura e la chiusura della caccia, sono favorevole al testo del Governo.

F E R M A R I E L L O . Siccome vi è stata un po' di polemica vorrei per prima cosa dire, con tutta calma, che noi abbiamo cercato, nel corso di molti anni — dal 1968 ad oggi —, di darci da fare presentando disegni di legge per il superamento dell'attuale testo unico delle leggi sulla caccia, permissivo e arretrato, ed abbiamo chiesto adesioni ed appoggi vari per far sì che si pervenisse finalmente ad una nuova legge sulla caccia e per la protezione della fauna e degli ambienti naturali. Ora, se siamo giunti a questo risultato, non vogliamo certo sottovalutarlo, pur se su molti punti non possiamo concordare col testo in esame; così come possiamo più o meno concordare con le affermazioni di alcuni colleghi sui tipi di selvaggina da abbattere. Abbiamo comunque cercato di dare una risposta responsabile a tutti i problemi, poichè vogliamo giungere alla riforma effettiva della caccia; ed avendo, per anni, constatato che le discussioni non approdavano a nulla, dato che ci siamo palleggiati tra Camera e Senato i vari disegni di legge, abbiamo cercato — ascoltando gli interessati, parlando con i rappresentanti delle forze politiche e sindacali, prendendo contatto con i colleghi dell'altro ramo del Parlamento, consultando le associazioni venatorie e così via — di individuare il denominatore comune.

Quindi, se giungiamo ad approvare l'articolo secondo le proposte del relatore e se vi giungiamo in base alle suddette valutazioni di responsabilità, ciò non significa che sul dettaglio anche io, personalmente, non abbia avuto obiezioni da sollevare. Ne avrei

9ª COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1977)

tante, soprattutto rispetto all'articolo 11 e all'articolo 15; ma sono rispettoso, in nome della responsabilità di cui parlavo, delle intese faticosamente realizzate, appunto perchè lo scopo del nostro impegno è quello di giungere alla riforma della caccia, non potendo più essere tollerato un testo unico. come dicevo, permissivo e arretrato quale quello attuale.

Mi sono quindi permesso di polemizzare col Governo — ed ho concluso — perchè per troppi anni, su quel terreno, ci ha lasciati soli, sicchè venire all'ultimo momento a proporre una norma che appare di dettaglio e crea nuove discussioni ci sembrava fuori luogo. Con questo non è che abbiamo voluto sottovalutare, nel passato e nel presente, il contributo anche eccezionale dato dal sottosegretario Lobianco e dal ministro Marcora per aiutarci a giungere ad una conclusione: in loro, lasciando da parte ogni polemica, abbiamo trovato degli interlocutori che ci hanno accompagnato — non così è avvenuto nel passato con altri titolari del Ministero — nella nostra fatica.

BONINO. Sempre in nome della chiarezza testè invocata, debbo dichiararmi dolente di annunciare che voterò contro l'articolo 11, essendo state in esso stabilite delle date che praticamente finiscono col sopprimere completamente la caccia in Sicilia, in Calabria ed in tutta l'Italia meridionale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione degli emendamenti.

Il relatore ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere, nel primo comma, dopo la parola « commerciare », le altre: « esemplari di ».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Sempre il relatore ha proposto un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, ai punti 1), 2), e 3), le parole « 16 agosto » con le altre: « 18 agosto ». In proposito il Governo ha dichiarato di rimettersi alla decisione della Commissione.

FABBR I. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento.

È approvato.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel punto 3) del secondo comma, le parole « al 31 marzo » con le altre: « alla fine di febbraio ».

FABBR I. Dichiaro di fare mio l'emendamento.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Io sono contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo suddetto.

Non è approvato.

Al punto 3) sono stati presentati vari emendamenti. Il senatore Fabbri ha presentato un emendamento tendente a sopprimere la voce: « verdone ».

PACINI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo.

È approvato.

Sempre al punto 3), è stato proposto un emendamento tendente a sopprimere la voce: « croccolone ».

PACINI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole alla soppressione.

SGHERRI. Mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo.

È approvato.

9ª COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1977)

È stato inoltre presentato un emendamento tendente a sopprimere la voce: « pittura reale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo.

È approvato.

Sempre al punto 3), il senatore Fabbri ha presentato un emendamento tendente a sopprimere la voce: « pittura minore ».

P A C I N I, *relatore alla Commissione.*
Sono contrario alla soppressione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo.

Non è approvato.

Il senatore Fabbri ha inoltre presentato un emendamento tendente a sopprimere la voce: « combattente ».

P A C I N I, *relatore alla Commissione.*
Mi dichiaro contrario.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo.

È approvato.

Il senatore Fabbri ha inoltre presentato un emendamento tendente a sopprimere la voce: « pettegola ».

P A C I N I, *relatore della Commissione.*
Mi dichiaro contrario perchè ritengo che, sulla base delle indicazioni che ci sono state fornite dagli organi tecnici ed anche per l'equilibrio generale di questo articolo, il depennamento dall'elenco della pettegola, che non è una specie in estinzione, potrebbe compromettere l'organicità di tutto quello che stiamo facendo.

P R E S I D E N T E. Il senatore Fabbri insiste sull'emendamento?

F A B B R I. Sì.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo.

Non è approvato.

È stato inoltre presentato al punto 3) un emendamento tendente a sopprimere la voce: « totano moro ».

P A C I N I, *relatore alla Commissione.*
Sono favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo.

È approvato.

Al punto 4) il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, accanto alla parola « marmotta », le altre: « tranne che in letargo, con esclusione della popolazione sarda ».

P A C I N I, *relatore alla Commissione.*
Per quanto riguarda la marmotta, mi rimetto all'emendamento del Governo.

M A Z Z O L I. Ritengo sia meglio iniziare con la votazione del mio emendamento, che è più lontano.

P R E S I D E N T E. Sì, ritengo anch'io che sia opportuno iniziare con l'emendamento del senatore Mazzoli tendente a sopprimere la voce: « marmotta ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Sempre al punto 4), il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, accanto alla parola « muflone », le altre: « con esclusione della popolazione sarda ».

M A Z Z O L I. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo.

È approvato.

9^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1977)

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Fabbri tendente a sopprimere, nel punto 4 del secondo comma le parole « fringuello (*Fringilla coelebs*).

Non è approvato.

Il senatore Fabbri ha inoltre presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel punto 4 del secondo comma, le parole: « pepola (*Fringilla montifringilla*).

P A C I N I, *relatore alla Commissione.* Questo uccello non è in estinzione; non vi è quindi nessuna ragione per escluderlo. Se si approvasse questo emendamento, si altererebbe notevolmente l'equilibrio del punto 4 del secondo comma.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo del senatore Fabbri.

Non è approvato.

Metto ai voti la proposta di emendamento del Governo, al punto 6, del secondo comma, tendente ad anticipare la data di chiusura dal 31 marzo alla fine di febbraio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Fabbri tendente a sopprimere, nel punto 6) del secondo comma, le parole: « nocciolaia (*Nucifraga caryocatactes*) ».

È approvato.

Il senatore Fabbri ha inoltre presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel punto 6) del secondo comma, le parole « piviere dorato (*Charadrius apricarius*) ».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 12.

(Controllo della fauna)

Le Regioni possono vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all'articolo 11 per

importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

Le Regioni provvedono inoltre al controllo delle specie di cui all'articolo 11 anche nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale, nonchè nei fondi chiusi di cui all'articolo 17.

Tale controllo deve, comunque, essere attuato con mezzi selettivi, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

È approvato.

Presidenza del Presidente MACALUSO

Art. 13.

(Introduzione di selvaggina dall'estero)

L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purchè corrispondente alle specie già presenti sul territorio nazionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento.

È vietato introdurre nel territorio nazionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti.

Le autorizzazioni per eventuali deroghe, particolarmente per i settori sperimentali, al precedente comma sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Vorrei far notare che nell'articolo 19 si prevede l'allevamento di uccelli appartenenti alla fauna esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale. Se si vietasse l'importazione, si creerebbe indubbiamente una sconnessione. I pappagalli, ad esempio, sono oggetto di un grosso commercio internazionale.

P A C I N I, *relatore alla Commissione.* Si può certamente correggere il testo. Oc-

9^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1977)

corre però tener presente che si potrebbe introdurre il pappagallo, ma anche il fringuello; si avrebbe in tal modo l'importazione di selvaggina viva.

T R U Z Z I. Proporrei di accantonare la discussione sull'articolo 13.

S A L V A T E R R A. Sono previste garanzie sanitarie per l'introduzione di questa selvaggina?

P A C I N I, *relatore alla Commissione.*
Sì.

F E R M A R I E L L O. Esiste indubbiamente una questione sanitaria.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di accantonare l'esame dell'articolo 13.

È approvata.

Art. 14.

(Calendario venatorio regionale)

Le Regioni pubblicano, entro il 15 giugno, il calendario regionale relativo all'intera annata venatoria, nei termini e per i periodi e per le specie previste dall'articolo 11, con l'indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia.

Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le Regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio della caccia è in ogni caso sospeso.

Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le Regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e tenuto conto delle consuetudini locali, possono peraltro regolamentare diversamente, rispetto al tempo, l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre e fra il 15 febbraio e il 31 marzo.

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel terzo comma, alle parole « fra il 15 febbraio e il 31 marzo », le altre: « tra il 15 febbraio e la fine di detto mese ».

Data la votazione sull'articolo 11, si deve considerare precluso questo emendamento.

F A B B R I. Si potrebbero aggiungere, nel terzo comma, dopo le parole « sentito lo Istituto nazionale di biologia della selvaggina », le altre: « e il Comitato tecnico venatorio nazionale ».

Mi pare che potrebbe essere interessante.

P R E S I D E N T E. Mi scusi, senatore Fabbri, ma tale questione è stata oggetto di intese con la Commissione affari costituzionali.

F A B B R I. Allora rinuncio alla mia proposta.

Per quanto concerne, invece, la questione dell'ora in cui si può praticare la caccia, lo articolo 14 dice che la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Ma alcuni consulenti mi hanno detto, ed io faccio mia l'osservazione, che sarebbe bene dire « dal sorgere del sole fino al tramonto, salvo che per gli appostamenti fissi, dove può essere invece consentita da mezz'ora prima del sorgere del sole a mezz'ora dopo il tramonto ». Cioè la regola è quella di far coincidere l'esercizio venatorio con il sorgere del sole.

P A C I N I, *relatore alla Commissione.* Anche questa norma è stata così formulata tenendo conto della situazione che esiste nel momento in cui uno va a caccia.

Premetto che io non sono d'accordo nel creare una discriminante fra il cacciatore ad appostamento fisso ed il cacciatore vagante o, comunque, con il cacciatore che va all'aspetto e al passo perchè sarebbe ingiustificata e potrebbe, tra l'altro, indurre a ricorrere all'appostamento fisso per andare un'ora o mezz'ora prima a caccia, proprio nel momento in cui con questo provvedimento stiamo tentando di ridurre l'appostamento

9^a COMMISSIONE7^o RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1977)

fisso e di ridurre notevolmente la cattura di uccelli vivi per questo tipo di caccia.

Per tale motivo, ripeto, la proposta del senatore Fabbri non mi sembra accettabile.

Per quanto concerne, poi, la fissazione dell'inizio della caccia a un'ora prima del sorgere del sole, un motivo è costituito dal fatto che chi va al passo, ad esempio, ha bisogno di preparare il sito per poter cacciare: e questo richiede un minimo di tempo. Inoltre, come tutti sappiamo, il passo dei fringuelli, dei tordi, eccetera, inizia, in genere, quando è ancora buio, quando si è a cavallo — come dicono i registi della luce — fra il momento della notte ed il momento dell'aurora. Abbiamo, quindi, tenuto conto del fatto che il cacciatore che deve preparare il sito ed il passo, per questa specie di uccelli, inizia quasi immediatamente prima dell'aurora e termina quasi immediatamente dopo. Si tratta dunque di una norma formulata tenendo conto delle tradizioni ed anche del comportamento della selvaggina.

F A B B R I. Rinuncio a proporre lo emendamento, anche se non sono convinto delle argomentazioni del relatore Pacini.

S G H E R R I. Per un'esigenza di chiarezza del provvedimento, proporrei di aggiungere, alla fine dell'articolo 14, la seguente formulazione: « Per la beccaccia la caccia è consentita dal sorgere del sole al tramonto », mettendo così in termini positivi una direttiva. Quando si passa, poi, alle sanzioni penali, in particolare all'articolo 21, dove si dice che l'abbattimento della beccaccia e la posta mattutina durante l'ora precedente alla levata del sole è vietata e che il trasgressore è punito con una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 250.000, anche qui si mette la norma in senso positivo e si lascia solo la multa per la trasgressione.

P A C I N I, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, poc'anzi ho letto la lettera del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, ma lei non era ancora arrivato. Ora, per correttezza, la debbo rileggere per-

chè desidero rimettermi alla valutazione della Commissione. In essa si dice: « Come già proposto da questo Laboratorio in altra occasione, occorrerebbe inserire il divieto di caccia alla beccaccia alla posta pomeridiana. È una forma di caccia molto distruttiva e niente affatto sportiva ».

F E R M A R I E L L O. E quella mattutina no?

P A C I N I, *relatore alla Commissione*. No.

P R E S I D E N T E. Mi pare che la proposta del Laboratorio sia quella del divieto di caccia alla beccaccia per tutto il pomeriggio.

S G H E R R I. Aderisco, allora, alla proposta che viene formulata dal Laboratorio e ritiro il mio emendamento.

P A C I N I, *relatore alla Commissione*. Potremmo dire, allora: « Non è consentita la posta pomeridiana alla beccaccia ».

F A B B R I. Sono d'accordo.

M I N G O Z Z I. Anch'io sono favorevole.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento proposto dal relatore, senatore Pacini, tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo 14, la seguente frase: « Non è consentita la posta pomeridiana alla beccaccia ».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

T R U Z Z I. Signor Presidente, in considerazione dell'ora tarda, proporrei di aggiornare la seduta.

P R E S I D E N T E . Proprio in merito ai nostri lavori, desidero fare alla Commissione alcune comunicazioni.

Nella giornata di ieri vi è stata una riunione di tutti i presidenti delle Commissioni del Senato con il presidente Fanfani e ci sono state fatte pressanti sollecitazioni affinché vengano presto definiti in Commissione, e quindi sottoposte all'esame dell'Assemblea, i provvedimenti attualmente in corso di esame. Ci è stato anche rivolto l'invito a tenere eventualmente sedute nelle giornate di venerdì, mattina e pomeriggio, nonché sedute serali dopo la chiusura dei lavori dell'Assemblea.

Io ritengo che noi ci dobbiamo far carico di questa giusta, legittima preoccupazione espressa dal presidente Fanfani, il quale si preoccupa di definire il più rapidamente possibile l'iter legislativo di tutta una serie di disegni di legge attualmente all'esame delle Commissioni.

Per quanto riguarda la nostra Commissione, io proporrei dunque di tenere seduta anche domani mattina, continuando a discutere del disegno di legge sulla disciplina della caccia disegni che potremmo licenziare entro la giornata di domani.

Chiedo dunque alla Commissione, ed all'onorevole relatore in particolare, se condividono questo programma di lavori.

P A C I N I , relatore alla Commissione. Mi permetto di suggerire, signor Presidente, di continuare i nostri lavori anche oggi pomeriggio, dalle ore 15,30 alle ore 16,30, per essere poi presenti in Assemblea.

Per quanto riguarda domani, invece, avendo io assunto precedenti impegni, potrei partecipare ai lavori della Commissione dalle ore 9 alle 11,30 del mattino; nel caso in cui non riuscissimo ad esaurire l'esame del provvedimento, sono disposto a ritornare anche lunedì pomeriggio a Roma o quando la Commissione riterrà di riunirsi nuovamente.

P R E S I D E N T E . Mi pare che la proposta del senatore Pacini sia accettabile.

Poichè non si fanno osservazioni, sospendo la seduta, che verrà ripresa alle ore 15,30 di questo pomeriggio.

(La seduta è sospesa alle ore 12,50 e viene ripresa alle ore 16).

P R E S I D E N T E . Riprendendo i lavori della Commissione sospesi questa mattina, passiamo all'esame dell'articolo 15, di cui do lettura:

TITOLO V

GESTIONE DEL TERRITORIO - DIVIETI

Art. 15.

(Gestione sociale del territorio)

Le Regioni, anche tramite gli Enti delegati di cui all'articolo 5 della presente legge, possono, nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 6, avvalersi di organismi democratici di partecipazione per la gestione sociale delle attività rivolte a un uso razionale del territorio per una migliore tutela della fauna selvatica.

Le Regioni, nel quadro della programmazione faunistico-venatoria, possono altresì affidare la gestione di territori per l'esercizio della caccia, sempre in regime di caccia controllata, ad associazioni venatorie ed a strutture associative, aperte ai cacciatori residenti e ai proprietari o conduttori dei fondi compresi in tali territori, con particolare riferimento alle zone vallive, alle zone umide, alle zone appenniniche classificate montane e a quelle ad agricoltura svantaggiata.

Le Regioni stabiliscono la percentuale, che non può superare il 20 per cento, della superficie agro-forestale da destinarsi ai territori di cui al comma precedente, e ne regolamentano i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre Regioni.

Le Regioni possono autorizzare gli organi di gestione ad esigere un contributo finanziario di partecipazione per tutti i cacciatori ammessi.

A quest'articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sopprimere l'intero primo comma, in quanto si ritiene che le attività in esso considerate debbano rimanere di competenza della Regione e degli enti da essa delegati, i quali già possono avvalersi della partecipazione e collaborazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali, di esperti zoologi ed ecologi e delle associazioni professionali e sindacali agricole.

Sempre dal Governo è stato poi presentato un altro emendamento al primo comma (si tratta evidentemente di un emendamento subordinato in quanto — ove venisse approvato il primo emendamento — questo secondo emendamento non avrebbe più ragion d'essere) tendente a sostituire alle parole « democratici di partecipazione » le altre: « a base associativa formati da rappresentanti di organizzazioni nonchè di esperti di cui al precedente articolo 5 ».

M I N G O Z Z I . La mia parte politica è del tutto contraria all'emendamento suppressivo del primo comma dell'articolo 15 presentato dal Governo. A noi pare infatti che se si vuole andare ad una ristrutturazione del territorio in modo serio e responsabile, così come è stato già definito negli articoli precedenti, è possibile andarci non dico solo, ma certo essenzialmente attraverso una partecipazione di tutte le categorie interessate. E quando nel testo in esame ci richiamiamo ad « organismi democratici di partecipazione per la gestione sociale delle attività rivolte ad un uso razionale del territorio... », intendiamo dire — almeno noi così l'interpretiamo — che vogliamo chiamare a partecipare alla gestione di queste strutture il mondo contadino, zoologi, ecologi, biologi, cacciatori e quanti altri sono interessati a tali problemi.

Riteniamo pertanto che si debba invece sottolineare come un fatto oltremodo positivo l'attuale dizione del primo comma dell'articolo 15, perchè in essa si fa riferimento a strutture faunistiche che sono strutture faunistiche pubbliche, ma si sottolinea nel

contempo l'esigenza di andare anche a forme di gestione sociale.

Sono del parere, quindi, che il Governo probabilmente non abbia sufficientemente inteso il significato del comma in esame.

F A B B R I . Mi associo alle giuste osservazioni testè fatte dal senatore Mingozzi nei confronti del primo emendamento proposto dal Governo, che anche io ritengo il frutto di una non completa intelligenza e comprensione dell'attuale testo dell'articolo 15.

Insisto anche io pertanto perchè l'emendamento suppressivo del primo comma venga respinto in quanto non esistono valide motivazioni per accoglierlo.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Nell'ascoltare l'emendamento suppressivo del primo comma proposto dal Governo, mi sono reso conto di non essere stato capace di far intendere in pieno lo spirito del disegno di legge e dell'articolo 15 in particolare o per lo meno di esservi riuscito solo parzialmente. Infatti — come giustamente è stato già fatto osservare — quest'articolo ha due facce ugualmente importanti, per le quali si prevede — sia in un caso che nell'altro — una gestione sociale delle relative iniziative: una faccia è rivolta alla tutela della fauna selvatica ed un'altra faccia è rivolta alla gestione dell'attività venatoria all'interno di un certo territorio che si è stabilito. In particolare, con il primo comma si è voluto consentire alle Regioni di aprire alle gestioni sociali anche iniziative che tendono alla difesa della fauna, per cui, approvando l'emendamento presentato dal Governo, tale possibilità verrebbe a cadere. Non mi sento quindi di sostenerlo.

Mi pare invece che il secondo emendamento presentato dal Governo abbia una certa validità. Nel dire infatti che le Regioni possono avvalersi di organismi democratici di partecipazione per la gestione sociale delle attività in questione, non siamo stati del tutto preciso in quanto non abbiamo chiarito che cosa si intende per tali organismi democratici di partecipazione. Con questa dizione indubbiamente rischiamo che, al limite,

anche la Croce verde o la Confraternita della misericordia, essendo organismi democratici di partecipazione, possono chiedere di essere presenti in questi organismi per la gestione sociale delle attività di cui trattasi. Ritengo quindi che il richiamo ai tipi di organismi previsti all'articolo 5 possa essere senz'altro un elemento di chiarimento tale da eliminare degli equivoci che, restando il testo del comma così come è, sarebbero inevitabili.

F E R M A R I E L L O . Concordo anche io sull'opportunità dell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

P R E S I D E N T E . Nell'articolo 5 però si parla delle associazioni venatorie nazionali riconosciute.

M I N G O Z Z I . Queste operano peraltro anche a livello regionale.

P R E S I D E N T E . Allora ritengo che quest'emendamento sostitutivo si possa senz'altro accogliere.

F A B B R I . Sono anche io del parere che il secondo emendamento del Governo possa essere senz'altro approvato.

F E R M A R I E L L O . Per quanto riguarda l'articolo nel suo complesso, vorrei esprimere una mia opinione.

Dato che si tratta di un articolo che nel passato è stato assai controverso, è bene che tutti i colleghi della presente legislatura sappiano che su di esso si è lungamente discusso, ritenendosi assai opinabile la scelta, per l'appunto, delle autogestite. A questo proposito desidero far presente che in un primo momento la via fondamentale che si era scelta era quella della limitazione dell'attività venatoria attraverso quei meccanismi che sono stati prima ricordati. Naturalmente si è anche tenuto conto nel corso del dibattito, durato molto tempo, che si è svolto in Parlamento ed anche fuori del Parlamento, di esperienze vissute di un certo rilievo e dei suggerimenti che da quelle esperienze venivano fuori.

Ora, sulla base di questa discussione, anche se il discorso resta ancora comunque opinabile, bisogna riconoscere che l'attuale testo predisposto dal relatore Pacini costituisce, a mio parere, un notevole passo in avanti, in quanto rende questa soluzione, per quanto utile e per quanto indicata, non perentoria; non solo, ma la prevista struttura autogestita dell'attività venatoria può anche diventare un momento interessante per ciò che attiene alla partecipazione dei cacciatori alla gestione del territorio, e può rientrare, tutto sommato, nella logica del piano pluriennale di cui all'articolo 6. L'asse di questo provvedimento infatti sta nel fatto che si passa da una specie di concezione rinunciataria rispetto ai problemi dell'ambiente e della fauna, per cui (vedi testo unico attuale) il cacciatore regola da sé l'attività venatoria in base a norme assai permissive e tutto si fonda sull'istituto riservistico come istituto per la riproduzione della selvaggina, ad un impegno delle pubbliche istituzioni. In questo quadro — come abbiamo più volte sostenuto — risulta per l'appunto superato l'istituto riservistico non tanto in rapporto al fatto che ha costituito un privilegio, quanto in rapporto al fatto che costituisce una struttura arretrata.

Perché il discorso è ancora opinabile? Perché — peraltro posso anche sbagliarmi — qualche rischio, a mio avviso, in questa esperienza esiste comunque. In primo luogo, possiamo correre il rischio che in alcune Regioni si facciano gestioni del territorio per uso venatorio di tipo consumistico, per cui tutto si riduce ad una sorta di riserva un po' più grande dal punto di vista dei partecipanti, ad una sorta di riserva sociale. In questo evidentemente non c'è niente di male: si tratta pur sempre di un'esperienza. A questo punto, però, si tratta di chiamare le cose con il loro nome e poichè tutto lo sforzo del provvedimento è rivolto non già ad alimentare la vecchia attività venatoria consumistica, basata sul lancio dei fagiani, sul pagamento per entrare in riserva e su ogni capo abbattuto, e via dicendo, ma a concepire tale attività in maniera diversa, a considerarla come possibile se compatibile con la difesa della fauna e degli equilibri naturali, è indubbio che qualche elemento di perplessità sussiste.

Mi auguro pertanto che nel corso dell'applicazione di quest'articolo così importante, e che tanto modifica l'assetto del territorio, vi sia la capacità da parte dei cittadini e delle istituzioni interessate di rispondere non nel vecchio modo, ma in modo nuovo alle esigenze che nel disegno di legge in esame e nell'articolo 15 in particolare abbiamo cercato di evidenziare.

F A B B R I . Ritengo che si tratti di una norma di grande rilievo, fra le più qualificanti del testo all'esame. E ringrazio il collega Fermariello per le osservazioni molto perspicaci che ha fatto sulla portata innovativa dell'articolo proposto.

Vorrei rassicurarla, signor Presidente: a me pare che l'articolo in questione sia importante perchè stabilisce un principio ed è una facoltà anche in via di sperimentazione. Non impone un testo che è già stato sperimentato in qualche Regione come la mia: però lo indica come possibile, non lo scoraggia. È un fatto di fiducia nella capacità di scelta, dell'autonomia delle Regioni, delle unità della montagna e delle province ed anche delle associazioni venatorie dei cacciatori locali e provinciali.

Sono convinto della validità del testo e sotto questo profilo, come fenomeno di partecipazione, esso ha un significato politico che va al di là del fatto venatorio in sè e per sè. È stata questa un'occasione per innescare un meccanismo di partecipazione, che può costituire un testo anche per altre forme di società. Certamente, come in tutte le esperienze innovative, qualche pericolo in astratto esiste ed occorre fare delle riserve. L'importante è che siano le popolazioni locali a gestire: non c'è più il ricco signore che prende la maggioranza delle riserve e fa quel che vuole: c'è un fenomeno di partecipazione, di gestione anche nel fatto venatorio: c'è questa autonomia di gestione da parte delle popolazioni locali, specialmente delle popolazioni di montagna, che sono state finora espropriate dalle riserve di caccia e che possono essere ora reintegrate nel possesso del loro territorio con l'introduzione di questa forma di autogestione.

È importante quindi la norma com'è stata formulata con un tratto veramente felice del collega Pacini: si lascia al legislatore regionale un compito autonomo anche per quanto riguarda l'estensione della zona e l'ammissione dei cacciatori. Si lasciano aperte — lo voglio sottolineare perchè serva come conferma nel corso dei lavori preparatori — sia la possibilità di organizzare delle zone di carattere provinciale (come abbiamo fatto nella mia Regione), sia la possibilità di disciplinare l'accesso in una Regione dei cacciatori di un'altra Regione. Sotto questo profilo credo che il testo sia molto pertinente e costituisca una innovazione importante.

Se mi consentite, animato dal desiderio di completare l'opera innovativa del nostro lavoro, vorrei qui inserire quel concetto che non mi avete lasciato mettere sulla caccia controllata (e avete avuto ragione). Però questa è la sede competente, giusta per inserire, nel penultimo comma di quest'articolo, dopo le parole: «... dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni», le altre: «avendo di mira un corretto equilibrio tra la massima potenzialità venatoria e la quantità e qualità della selvaggina disponibile nel territorio interessato».

Su questo punto sono sensibile alle osservazioni del relatore.

S G H E R R I . Molte parole sono state spese attorno a quest'argomento, e non voglio accennare ad enfasi, perchè ciò sarebbe fuori luogo.

Voglio solo dire che in un paese che fa del consumismo più deteriore in questo settore ed ha visto l'assenza vergognosa dei governi passati, un'esperienza come quella emiliana, che ha delle luci ma anche molte ombre, ha diritto di cittadinanza. Stiamo scoprendo l'impegno di enti locali e di Regioni che avanzano soluzioni diverse di ristrutturazione del mondo culturale, scientifico e partecipativo ai problemi della fauna, della selvaggina e dell'ambiente: anche questa esperienza è lodevole. Non dobbiamo però correre il rischio di creare dei regionalismi staccati.

Mi scuso col collega Fabbri, ma devo dire che l'emendamento da lui proposto all'articolo 15 va nella direzione del provincialismo,

può stimolarlo e favorirlo. Quando si dice « in rapporto alla capacità faunistica di una regione », allora avremo le riserve pugliesi, i confini sardi, i ciompi toscani. Non vogliamo perseguire obiettivi di questo genere, caro Fabbri, non è nell'interesse nè del tuo paese, nè di altri.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Credo che resti ben poco da dire, se non cercare di far risultare dal dibattito quella che è la mia opinione personale, che mi pare sia stata qui ribadita, cioè la coerenza d'impostazione di questo testo, anche negli articoli che mano a mano esamineremo. •

Ritengo di dover sottolineare, come abbiamo già precisato discutendo gli emendamenti al primo comma (e credo che valga la pena di ripeterlo nell'esame del testo dell'articolo 15 nel suo complesso), che il punto principale di questo articolo è la difesa della fauna. Credo che questo concetto debba essere confermato e ribadito: perchè nel momento in cui noi cerchiamo di esprimere costantemente questo nostro interesse alla difesa della fauna, dimostriamo non soltanto coerenza nell'articolazione di tutto il testo, ma ribadiamo il concetto di quei valori a cui ci siamo tutti riferiti nel dibattito generale.

A me pare che le preoccupazioni espresse dal collega Fermariello — non voglio qui ora apparire eccessivamente ottimista — sono preoccupazioni che, sì, hanno ragion d'essere, ma nella misura in cui ciò è anche a livello regionale; ed in questo senso e con questo spirito ciò è stato interpretato da tutto il nostro discorso, espresso anche nella formulazione dell'articolo 15. Pertanto, ritengo che queste preoccupazioni dovrebbero in gran parte cadere.

Non vorrei apparire troppo ottimista, ripeto, anche perchè dico che è importante che anche intorno a quest'articolo ci sia stato un ampio dibattito nel quale abbiamo riaffermato questi principi e valori: deve risultare a verbale qual'è stato lo spirito col quale abbiamo operato nella formulazione di questa legge.

Io sono così, in linea di massima, sentimentalmente vicino al concetto dell'emendamento che ha espresso il collega Fabbri; però

vorrei che il collega Fabbri cercasse di fare uno sforzo di comprensione, così come ha cercato di fare il collega Sgherri, nel respingere l'emendamento in esame.

La formulazione di quest'articolo è stata fatta in modo tale per cui dobbiamo tentare di portare avanti anche degli esperimenti, che lasciano la massima possibilità alle Regioni d'intervento nella difesa della fauna; e nel portare avanti un certo tipo di esercizio venatorio. Esperimenti però che non debbono creare isole, piccole repubbliche, segnando il ritorno ad una specie di feudalismo della caccia. Mi pare che l'interpretazione che potrebbe scaturire dall'approvazione dell'emendamento del collega Fabbri creerebbe delle difficoltà, per cui, con la stessa sincerità con la quale abbiamo sempre operato nell'elaborazione del testo del provvedimento, vorrei chiedere al collega Fabbri che, confermando questa interpretazione del testo dell'articolo 15, non insista sul suo emendamento.

P R E S I D E N T E . Il penultimo comma dice: « Le Regioni stabiliscono la percentuale, che non può superare il 20 per cento, della superficie agro-forestale da destinarsi ai territori di cui al comma precedente, e ne regolamentano i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre Regioni ». La Regione, pertanto, può adottare una regolamentazione come quella che lei ha indicato. Occorre lasciare alla Regione la possibilità di effettuare questa regolamentazione; come diceva il senatore Pacini, mi sembra che questa fase sperimentale dia un senso alla responsabilità della Regione per la continuazione del discorso aperto con il provvedimento stesso.

F A B B R I . Vorrei ringraziare il Presidente ed il relatore per i chiarimenti ai quali non posso non essere sensibile. Al fine di evitare polemiche ed accuse di provincialismo, desidererei far presente che a me interessava sottolineare, anche dal punto di vista politico, inserendolo nell'articolo, un principio sul quale tutti siamo d'accordo sia pure in via sperimentale. Sono disposto a ritirare l'emendamento; ritengo però che sa-

rebbe opportuno rendere più esplicito quel principio.

Suggerirei, ad esempio, aggiungere nel primo comma, dopo le parole « un uso razionale del territorio », le altre: « nell'ambito di un corretto rapporto tra pressione venatoria e presenza di selvaggina ». Abbiamo sempre evidenziato tale rapporto soltanto nei dibattiti.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Nel primo comma si parla della tutela della fauna selvatica; col suggerimento del senatore Fabbri si inserirebbe anche l'aspetto dell'esercizio della caccia e si darebbe una diversa caratteristica al comma stesso.

F A B B R I . Si potrebbero aggiungere allora, nel penultimo comma, le parole: « nell'ambito di un equilibrato rapporto tra caccia e territorio ». Non intendo però insistere nel proporre queste modifiche perchè mi sembra che la Commissione non sia d'accordo.

F E R M A R I E L L O . Il senatore Fabbri dovrebbe dirci a cosa intende riferirsi con le parole « rapporto tra caccia e territorio ».

Poichè conosciamo la pressione dei cacciatori sul territorio, abbiamo superato il problema con la limitazione dell'esercizio della caccia. Su quest'articolo abbiamo prodotto biblioteche.

Sulle autogestite c'è stato un dibattito nazionale violentissimo, perchè intorno a questa faccenda l'Emilia è stata isolata per mesi; abbiamo faticosamente lavorato al fine di creare una situazione possibilista a livello nazionale. Occorrerebbe, secondo me, entrare nel merito; se non lo si fa, non è assolutamente possibile continuare a discutere su parole che non hanno un significato preciso. Si tratta di stabilire cosa intendiamo fare.

F A B B R I . Mi sto riferendo al seguente principio: le Regioni, nella regolamentazione della gestione sociale del territorio, dovrebbero orientarsi verso la ricerca di un corretto equilibrio tra pressione venatoria e pre-

senza di selvaggina. Se non si apporta una modifica in questo senso, si diminuisce la portata innovativa del disegno di legge in discussione.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Vorrei proporre alla Commissione un'altra modifica; non so quanto possa essere valida perchè mi è venuta in mente in questo momento. Si potrebbero aggiungere, nel secondo comma, dopo le parole « Le Regioni, nel quadro della programmazione faunistico-venatoria », le altre: « per un corretto rapporto tra pressione venatoria e presenza di selvaggina ». In questo modo forse si eliminerebbero le preoccupazioni sollevate dai colleghi.

F E R M A R I E L L O . Questa formulazione contrasta con quello che abbiamo cercato di costruire nel terzo capoverso per risolvere il problema dell'accesso dei cacciatori nelle autogestite. Se infatti si sottolinea la compatibilità tra imponibile di cacciatori sul territorio e la consistenza faunistica, si toglie in pratica significato al terzo comma, che è stato uno dei punti chiave di un accordo molto complicato. Vorrei far notare al relatore che quel breve inciso alimenta tutte le spinte corporative di chiusura regionalistica e di lotta tra le Regioni.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Questo rischio in effetti esiste.

S G H E R R I . Apprezzo lo sforzo del senatore Pacini di andare incontro alle preoccupazioni del collega Fabbri, di cercare un ponte; mi sembra però che questo ponte apra un baratro. Non dobbiamo infatti dimenticare la realtà, lo spirito con cui abbiamo preparato quest'articolo. Si vuole riaffermare il principio di un'esperienza pur con le pesanti ombre esistenti su questa esperienza, che è non a caso soltanto emiliana. Vorrei altresì mettere in evidenza che non è permesso nelle autogestite a nessun cittadino di cacciare. Vi sono associazioni, persone, certamente non di Parma, le quali stanno riflettendo su questa esperienza, sulla miseria culturale che questo limite dei diritti dei cittadini rappresenta.

9^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1977)

F A B B R I . La faziosità e la miseria culturale esistono nella sua Regione.

S G H E R R I . In Toscana si può cacciare; ciò non avviene invece in Emilia.

Se accettiamo l'emendamento del relatore, stimoliamo delle reazioni perchè ogni azione produce una reazione. Con questo emendamento, senatore Pacini, si concederebbe alle Regioni il diritto di stabilire l'accesso dei cacciatori; è chiaro però che ne subirebbero le conseguenze negative i cacciatori di altre Regioni.

P A C I N I , *relatore alla Commissione*. Non insisto sull'emendamento aggiuntivo al penultimo comma.

F A B B R I . Faccio mio, onorevole Presidente, l'emendamento suggerito dal relatore. Si deve dare agli enti locali la possibilità, non l'obbligo, di escludere i cacciatori di altre Regioni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo del primo comma, proposto dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo, di cui ho dato in precedenza lettura.

È approvato.

Il senatore Fabbri ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, nel secondo comma, dopo le parole « Le Regioni, nel quadro della programmazione faunistico-venatoria », le altre: « per un corretto rapporto tra pressione venatoria e presenza di selvaggina ».

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, quale risulta con l'emendamento prima approvato.

È approvato.

Art. 16.

(Appostamenti fissi e temporanei)

Le Regioni possono prevedere e regolamentare gli appostamenti fissi e temporanei di caccia. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, sono necessari i consensi sia del proprietario sia del conduttore del fondo, lago o stagno privato.

F O S C H I . Vorrei un chiarimento. Il testo dell'articolo 16 dice: « Le Regioni possono prevedere e regolamentare gli appostamenti fissi e temporanei di caccia ». Quindi è facoltativo per le Regioni. Ora, mi sembra di capire che, se le Regioni non provvedono a regolamentare gli appostamenti fissi, non si ha questo tipo di appostamenti.

S G H E R R I . Esatto, in tal caso non si hanno appostamenti fissi.

M I N G O Z Z I . Vorrei chiarire al senatore Foschi che questa formula l'abbiamo largamente discussa ed abbiamo ritenuto opportuno prevedere la possibilità, per le Regioni, di regolamentare gli appostamenti fissi in quanto la realtà del nostro paese non è univoca. Difatti, in un certo numero di regioni italiane esistono gli appostamenti fissi, mentre non esistono, in molte altre regioni, come ad esempio in quasi tutta l'Italia meridionale.

Quindi, se avessimo fatto obbligo di regolamentare gli appostamenti fissi, avremmo messo le Regioni in condizione di doverli istituire su tutto il territorio nazionale. Siccome questo non è nelle nostre intenzioni e siccome su questo problema degli appostamenti fissi c'è una polemica non lieve, ci pare che questa sia la dizione più conveniente, in quanto non obbliga, ma dà la facoltà alle Regioni di istituire o meno gli appostamenti fissi e le Regioni, se li istituiscono, li debbono anche regolamentare.

F O S C H I . Ma allora non sarebbe stato più corretto dire: « Ove esistano appostamenti fissi le Regioni... ».

P A C I N I , *relatore alla Commissione*. Quest'articolo 16 ha una sua storia che riassumo rapidamente. La polemica in atto sugli appostamenti fissi è dovuta ad una tendenza abbastanza accentuata, non soltanto all'interno del nostro paese, ma anche a livello europeo, contraria agli appostamenti fissi, perchè questi presuppongono la cattura degli uccelli vivi, in merito alla quale esiste un orientamento contrario.

Ora, siccome in molte regioni d'Italia c'è un'antica tradizione di appostamento fisso, di caccia al capanno, noi non abbiamo ritenuto possibile, in questo momento, stabilire una norma che abolisce questo tipo di appostamento, anche se era questa la tendenza iniziale. Quindi, che cosa abbiamo fatto con quest'articolo? Abbiamo imboccato la strada che abbiamo ritenuto percorribile concedendo alle Regioni la facoltà di non regolamentare gli appostamenti fissi nella prospettiva che orientamenti di carattere internazionale e maturazione della coscienza venatoria nel nostro paese riducano man mano la presenza degli appostamenti fissi. Abbiamo offerto la possibilità di non regolamentarli nella speranza che le cose cambino.

Se invece avessimo adottato la formula che proponeva il collega Foschi, non avremmo lasciato alle Regioni una certa elasticità di operato. In conclusione, secondo il testo dell'articolo, le Regioni possono per ora prevedere gli appostamenti fissi laddove c'è la tradizione. Ma se, laddove c'è la tradizione, le cose si modificheranno, le Regioni potranno non regolamentare gli appostamenti fissi. Questo è un articolo programmatico nella speranza che la realtà migliori; di conseguenza, le Regioni avranno la possibilità di prendere atto della situazione e di non regolamentare gli appostamenti fissi.

F O S C H I . Ora, dalle spiegazioni del relatore ho compreso meglio il senso di questa dicitura, in quanto ora so che essa sottende una tendenza generale che va verso il superamento degli appostamenti fissi, cosa che non si evinceva dalla lettura del testo.

M I N G O Z Z I . Vorrei fare una proposta di soppressione. Ritengo sia opportuno sop-

primere, al secondo rigo di questo articolo, la parola « temporanei », in quanto mi pare pleonastica. Come tutti sanno, il codice civile stabilisce che per appostamento fisso s'intende un appostamento di ore, per cui non vedo in che modo le Regioni, od i loro enti delegati, possano regolamentare questo tipo di appostamento. Forse stabilendo che è appostamento fisso quello con tre rami invece che con quattro? Mi sembra ridicolo, impossibile prevedere norme di questo genere. Capisco che è dovere e diritto delle Regioni, quando lo ritengono, prevedere e regolamentare gli appostamenti fissi, ma non ritengo sia possibile fare altrettanto per quelli temporanei. Mettiamo, ad esempio, il caso che un giorno mi rechi in montagna, mi fermi sulla cima di un monte e mi apposti dietro una frasca per non farmi vedere dai colombi. Dopo due ore vado via e la frasca rimane lì. In questo caso a chi mi dovrei rivolgere? All'impiegato comunale, a quello del consorzio, a quello della provincia od alle Regioni?

P R E S I D E N T E . Vorrei sapere dal relatore cosa s'intende con esattezza per appostamento temporaneo. Un appostamento non organizzato, ma anche stabile?

P A C I N I , *relatore alla Commissione*. Sì, esatto.

F O S C H I . Per appostamento temporaneo s'intende un appostamento senza preparazioni di sito.

P A C I N I , *relatore alla Commissione*. In merito all'appostamento temporaneo c'è una problematica piuttosto complicata. Il collega Sgherri, che come me è stato presidente del comitato caccia, sa che ci siamo trovati di fronte a guardiacaccia che hanno fatto contravvenzioni a cacciatori che avevano organizzato un appostamento temporaneo e che, invece, secondo il giudizio del guardiacaccia, era fisso.

Proprio in considerazione di quest'esperienza si è ritenuto opportuno inserire nel testo dell'articolo anche il termine « temporanei », consentendo così alle Regioni di dettare alcune norme che possano servire da

9^a COMMISSIONE7^o RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1977)

orientamento non soltanto al cacciatore, ma in modo particolare alle guardie venatorie, per evitare quelle situazioni che in passato si sono verificate. Ha ragione il collega Mingozzi quando dice che la frasca la lascia lì; però egli, che come me è cacciatore, sa bene che normalmente c'è un tentativo di fare dell'appostamento temporaneo qualcosa di più solido, di migliore.

Quindi, se non si dà alla Regione un minimo di possibilità di regolamentarlo, può verificarsi il caso di un guardiacaccia che dice che per lui quell'appostamento è fisso, e fa la contravvenzione.

S G H E R R I . Ma l'appostamento è fisso quando è stabile, quando c'è modificazione di sito.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Sono d'accordo con questa interpretazione, però deve riconoscere, senatore Sgherri, che c'è un'articolazione notevole su queste cose.

S G H E R R I . Mi viene di pensare ai lombardi, ai veneti, a tutta l'Italia del nord e del sud, perchè ci sarà un'ondata di contravvenzioni.

M I N G O Z Z I . Penso che la preoccupazione maggiore del collega Sgherri sia che dalla lettura del testo, lasciando nello stesso periodo gli appostamenti fissi e quelli temporanei, si possa supporre che nella competenza delle Regioni possano rientrare anche questi ultimi. Per evitare questo tipo di interpretazione, si potrebbe dire: « Le Regioni possono prevedere e regolamentare gli appostamenti fissi. Possono altresì regolamentare gli appostamenti temporanei ». In tal modo facciamo una distinzione netta.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Per me questa modifica può andare.

F O S C H I . Vorrei osservare che il relatore poc'anzi ci ha illustrato quali sono gli orientamenti di fondo verso gli appostamenti fissi. Ora, facendo una distinzione netta fra questi e quelli temporanei, mi pare si verrebbe meno a quello spirito che anima

un po' tutto l'articolo, anche se ciò non è detto esplicitamente, nel senso che questo articolo è stato così formulato nella prospettiva che a poco a poco scompaiano gli appostamenti fissi.

P R E S I D E N T E . Vorrei fare un'osservazione più generale. Noi partiamo sempre dal presupposto che le Regioni metteranno in pratica non in modo soddisfacente quanto previsto dalle norme di legge. Ma non vedo perchè debba sfuggire alle Regioni quella realtà di cui ha parlato il senatore Sgherri, cioè tutti quei problemi che la regolamentazione degli appostamenti temporanei comporta. Sono pertanto del parere di lasciare alle Regioni quel minimo di autonomia che esse debbono avere in decisioni di questo tipo; stiamo facendo una legge quadro, non una legge che definisca tutto nei minimi particolari.

F A B B R I . Faccio mie le parole del Presidente. Bisogna avere fiducia nelle Regioni e non insegnar ad esse ogni cosa.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Sono anch'io dello stesso parere.

F E R M A R I E L L O . Sono d'accordo con il suggerimento dell'onorevole Presidente, però vorrei fare un'osservazione. Mentre gli appostamenti fissi, cioè gli appostamenti con preparazione di sito, sono riserve individuali che esistono su un certo territorio e che, se molto numerose, possono arrivare a coprire interi territori di caccia, l'appostamento temporaneo è qualcosa di provvisorio, di assolutamente precario. In questo articolo, la volontà del legislatore è stata quella di di limitare al massimo l'appostamento fisso, mentre quello temporaneo può, tutto sommato, essere tollerato e questa volontà non si evince chiaramente dal testo. Noi cioè vorremmo che, fondamentalmente, la Regione limiti e regolamenti l'appostamento fisso; per i temporanei *transeat*.

Ciò detto, accogliamo il suggerimento del Presidente. Ho fatto questa osservazione per dovere di cronaca nei confronti di un dibatt-

9^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1977)

tito che si è sviluppato intorno a questo articolo.

PRESIDENTE. Vorrei sapere allora se gli onorevoli colleghi di parte comunista insistono sulla loro proposta di emendamento.

MINGOZZI. Facendo un distinguo fra i due tipi di appostamenti, a me pare che non si sottragga alle Regioni alcun potere e alcuna autonomia.

PRESIDENTE. Lo faranno le Regioni stesse questo distinguo.

MINGOZZI. D'accordo. Non insistiamo allora sull'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Art. 17.

(Fondi chiusi - Terreni in attualità di coltivazione)

L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri due, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno tre metri.

Fino a dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi i fondi chiusi delimitati ai sensi delle norme precedentemente in vigore. I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali.

L'esercizio venatorio è inoltre vietato, in forma vagante, nei territori in attualità di coltivazione, secondo le disposizioni delle leggi regionali, che ne determinano i modi di individuazione e di salvaguardia, con particolare riferimento alle colture specializzate.

I proprietari o i conduttori dei fondi di cui ai commi precedenti provvederanno ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

Sui fondi indicati nel presente articolo è concessa, su richiesta dei proprietari o conduttori interessati, la cattura di selvaggina per la protezione delle colture, secondo norme stabilite dalle Regioni.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente ad invertire la collocazione dei commi terzo e quarto: il quarto comma cioè diventerebbe terzo, mentre il terzo diventerebbe quarto.

PACINI, relatore alla Commissione. Su questo articolo vorrei fare una osservazione, che non ha alcuna attinenza con l'emendamento proposto dal Governo, sul quale peraltro mi dichiaro pienamente d'accordo.

L'osservazione che volevo fare si riferisce all'ultimo comma dell'articolo in esame, che recita: « Sui fondi indicati nel presente articolo è concessa, su richiesta dei proprietari o conduttori interessati, la cattura di selvaggina per la protezione delle colture, secondo norme stabilite dalle Regioni ». Ora, a mio parere, sarebbe forse opportuno specificare chi è che deve procedere a tale cattura ed inoltre la destinazione della selvaggina catturata.

MINGOZZI. A me pare che a questo riguardo si sia pienamente garantiti dal fatto che la cattura in questione deve avvenire « secondo norme stabilite dalle Regioni », così come espressamente stabilito dal comma in questione.

FABBRIO. Mi è stato fatto notare che l'altezza di due metri prevista dal primo comma dell'articolo per la rete metallica posta a chiusura dei fondi è un po' eccessiva e che, forse, sarebbe opportuno ridurla ad un metro e cinquanta. In proposito vorrei però sentire il parere degli onorevoli colleghi.

PEGORARO. C'è il pericolo che il fondo diventi una riserva.

9ª COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1977)

F A B B R I . In tal caso non insisto e mi dichiaro favorevole alla approvazione dell'articolo così come è stato predisposto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del Governo tendente ad invertire la posizione dei commi terzo e quarto.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 18.

(Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico o amatoriale)

Le Regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono accordare a scopo di studio ad esperti in zoologia ed alle persone addette ai gabinetti scientifici ed ai parchi naturali il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli, e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

Le Regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate all'articolo 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonchè per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.

Le Regioni possono inoltre, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare, di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da Enti ed associazioni di studi ornitologici per le attività di inanellamento, anche, per le attività di imbalsamazione, di animali da utilizzare per scopi di istruzione, persone specificamente incaricate da Musei, istituti scientifici e universitari, e, per gli

scopi di istruzione ai fini dell'articolo 22, associazioni venatorie nazionali riconosciute, a catturare e utilizzare esemplari delle specie indicate nei commi precedenti.

È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole « gabinetti scientifici », le altre: « , ai giardini zoologici ».

P E G O R A R O . Credo che si possa senz'altro riconoscere che in questo articolo trova una giusta ed anche, direi, equilibrata sistemazione il problema delle cosiddette cacce tradizionali, nonchè il problema delle fiere e dei mercati; problemi questi, soprattutto quello delle cacce tradizionali, con particolare riferimento alla caccia al capanno, che hanno dato luogo a discussioni oltremodo animate; si può dire anzi che nella scorsa legislatura hanno anche ritardato, quanto meno hanno fatto slittare in avanti, l'approvazione della vecchia proposta di legge.

Si possono avere, a mio avviso, pareri molto contrastanti sul problema della caccia alla migratoria, e quindi della caccia al capanno, ma non si può negare che il problema è quello che è. Vi sono infatti delle Regioni in cui questo tipo di caccia è esercitato da una massa veramente enorme di persone; in provincia di Vicenza credo che siano addirittura 20 000 circa i cacciatori che la praticano, cioè il 90 per cento dei cacciatori.

Per quanto riguarda poi le fiere ed i mercati, è già stato ricordato anche in passate occasioni che esistono delle fiere che risalgono ad oltre 700 anni e che sono frequentate da decine di migliaia di persone. Pensare quindi di poter cancellare da un momento all'altro queste manifestazioni è indubbiamente un'idea fuori della realtà.

Pertanto, pur essendo contrari — è stato già detto in sede di esame dell'articolo 2 — all'uccellazione, così come è stata intesa nei tempi passati, riteniamo che finchè esisterà la caccia alla migratoria, e quindi la caccia al capanno, non sia possibile cancellarla con

9^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1977)

un colpo di spugna; riteniamo altresì che, finchè esisteranno numerosissimi nel nostro paese le fiere ed i mercati, sia giusto e saggio, da parte del legislatore, prevedere la cattura di esemplari da utilizzare per fini amatoriali.

In particolare, per quanto riguarda la caccia al capanno, gli esperti del settore ci hanno spiegato che, consentendo la caccia al capanno e quindi alla migratoria e utilizzando non i richiami vivi, ma i richiami acustici e meccanici, si avrebbe addirittura una strage di uccelli e quindi si andrebbe di male in peggio. Pertanto — ripeto — finchè esisterà la caccia alla migratoria, è necessario che vi sia la possibilità di catturare gli uccelli da utilizzare come richiami vivi; così come, finchè esisteranno le fiere ed i mercati, è opportuno che vi sia la possibilità di catturare gli esemplari necessari.

Quindi, la normativa, quale si presenta nell'articolo in esame, è certamente, a mio avviso, una normativa molto precisa sia per quanto riguarda le persone e gli enti che gestiscono i relativi impianti di cattura (è detto in maniera chiara infatti che non possono in nessun caso essere messi a disposizione dei privati, come è accaduto nel passato, ma sono le Regioni che li gestiscono direttamente o li autorizzano con precisa regolamentazione), sia per quanto riguarda le specie di uccelli da catturare, peraltro in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.

Sono del parere quindi che, con tutta tranquillità, si possa procedere all'approvazione di questo articolo nel testo in cui è stato predisposto.

PRESIDENTE. È stato inoltre presentato sempre dal Governo un altro emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'ultimo comma; le parole: « o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto ».

Poichè nessuno domanda di parlare su questo emendamento, passiamo alla votazione del primo emendamento del Governo tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le

parole « gabinetti scientifici » le altre: « ai giardini zoologici ».

FABBR I. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PACINI, relatore alla Commissione. Debbo dire che, per la verità, l'introduzione nel primo comma dell'articolo in esame delle parole « ai giardini zoologici », così come proposto dall'emendamento del Governo, desta in me qualche preoccupazione, in ordine alla genericità dei soggetti ai quali le Regioni possono accordare il permesso di catturare e utilizzare esemplari di animali, mentre noi abbiamo cercato di personalizzare il più possibile tale permesso, in modo da dare una maggiore responsabilità.

PRESIDENTE. I soggetti sono le persone addette ai gabinetti scientifici, ai giardini zoologici e ai parchi naturali.

PACINI, relatore alla Commissione. Nel comma in questione peraltro si fa riferimento ad esperti in zoologia, il che dà piena garanzia anche dal punto di vista tecnico: lo stesso dicasi per quanto riguarda le persone addette ai gabinetti scientifici. Le persone addette ai giardini zoologici potrebbero al limite essere, invece, anche i custodi degli animali. Tale dizione mi sembra insomma un po' troppo generica e non vorrei che nel futuro, con l'aumento dei giardini zoologici più o meno qualificati, si desse luogo a catture indiscriminate.

PRESIDENTE. Faccio notare al senatore Pacini che anche nei gabinetti scientifici c'è il custode, l'usciera; proporrei allora di sostituire le parole « alle persone addette » con le altre « al personale qualificato addetto ».

PACINI, relatore alla Commissione. D'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento.

È approvato.

9^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1977)

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto sempre al primo comma.

È approvato.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Nel penultimo comma è detto che le Regioni possono autorizzare per scopi di ricerca scientifica, per attività di imbalsamazione, per scopi di istruzione e via dicendo persone incaricate e associazioni venatorie a catturare e utilizzare esemplari « delle specie indicate nei commi precedenti ». Ciò significa fare riferimento ai mammiferi, agli uccelli, alle uova, ai nidi e ai piccoli nati, cioè ad una gamma oltremodo vasta di selvaggina. A mio avviso, quindi, sarebbe forse opportuno rendere tale dizione un poco più restrittiva, per lo meno eliminando il riferimento ai mammiferi.

Dichiaro ad ogni modo, tenuto conto delle esigenze di cattura di mammiferi da parte dei musei, di non insistere in questa mia osservazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo emendamento presentato dal Governo, tendente ad aggiungere, alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 18, le parole: « o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto ».

È approvato.

FABBRIO. Dichiaro di astenermi dalla votazione sull'articolo 18, perchè sotto un certo profilo si dovrebbe chiederne la soppressione, in quanto i pericoli di una estensione possono sussistere. D'altra parte mi pare che l'ispirazione di chi lo ha formulato sia stata quella di limitare al massimo questa forma di cattura e di collegarla a questa esigenza di carattere scientifico. Il testo dell'articolo non mi soddisfa completamente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo

18, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Riprendiamo adesso l'esame dell'articolo 13, che abbiamo in precedenza accantonato, con l'intesa che un nuovo testo venisse elaborato in accordo col relatore Pacini.

Tale testo è stato così formulato:

Art. 13.

(Introduzione di selvaggina dall'estero)

L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purchè corrispondente alle specie già presenti sul territorio nazionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento.

È vietato introdurre nel territorio nazionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.

Le autorizzazioni per le attività di cui al primo comma o per eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

FABBRIO. Sul testo predisposto dal relatore ho da esprimere le seguenti tre osservazioni, sottopostemi da consulenti esperti in materia, del laboratorio di Zoologia dell'università: in primo luogo, vi è il problema di carattere sanitario (in passato già si è verificato che il controllo proposto non è stato sufficiente); poi, vi è il riferimento alla corrispondente specie già presente (manca di rigore zoologico e non dà sicurezza); infine, in considerazione di questi pericoli si ritiene opportuno che, nel caso vi sia stata immissione, in attesa che le specie si amalgamino, venga vietata la caccia per l'annata venatoria successiva.

S G H E R R I . Per quanto riguarda le malattie, il nostro paese ha accolto le vigenti norme comunitarie. Per quel che concerne la seconda osservazione, gli onorevoli colleghi sanno che c'è stata una campagna stampa in questi giorni, che ha sensibilizzato la opinione pubblica, riguardo la dolorosa vicenda di due operai di una conceria, che sono morti a seguito di esalazioni di pelli conciate e trattate con prodotti chimici che generano una malattia cerebrale. Non si capiva perchè due operai che non andavano a caccia debbano essere stati colpiti da infezioni prodotte da una lepre, come in un primo tempo era stato riferito dalla stampa, mentre contadini e cacciatori in quella stessa località non erano mai stati colpiti dall'infezione. Il dubbio è sorto quando è stato analizzato il prodotto chimico con cui erano state trattate le pelli nel laboratorio dove i due operai lavoravano.

Generalmente quanto viene attualmente stabilito dai regolamenti di salvaguardia, da parte delle commissioni competenti del nostro paese, nei confronti di animali provenienti dall'estero, è una garanzia abbastanza sufficiente, se la norma è rigorosamente applicata.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Ritengo che le tre osservazioni riferite dal collega Fabbri, riguardo la formulazione di questo articolo, siano da ritenersi superate. Ricordo in proposito che all'epoca in cui si provvedeva al ripopolamento con questa fauna proveniente dall'estero, tutti gli animali erano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato alle frontiere, nel momento in cui gli animali passavano dal paese d'origine in Italia. Quindi, da questo punto di vista ritengo che non possano sorgere dubbi. Quindi, ci sono già disposizioni ed organi preposti a questo tipo di competenze che, secondo me, non è necessario richiamare in questo disegno di legge perchè esso stabilisce norme di carattere generale.

Vorrei poi aggiungere che abbiamo previsto l'immissione di selvaggina unicamente a scopo di ripopolamento e rinsanguamento ed abbiamo stabilito che è vietato introdurre

nel territorio nazionale selvaggina estranea alla fauna indigena. Per la verità, debbo rilevare, sulla base delle indicazioni che mi sono state fornite in merito ed in base anche alle esperienze fatte in passato in qualità di presidente del Comitato per la caccia, che l'immissione nel territorio italiano di selvaggina estranea al nostro ambiente ed alla fauna indigena è estremamente pericolosa. Basta peraltro prendere conoscenza di alcune esperienze fatte in passato in vari paesi per renderci conto di come l'immissione di selvaggina estranea all'ambiente abbia determinato situazioni di pericolosità non solo per la fauna autoctona, ma anche per l'uomo e per l'ambiente in cui vive.

D'altra parte, però, noi abbiamo introdotto un elemento di garanzia in questo senso, di sicurezza, perchè il Ministero dell'agricoltura è autorizzato ad immettere nel territorio nazionale selvaggina estranea alla fauna indigena a scopi sperimentali, scientifici; quindi, affidando il rilascio di questa deroga alla responsabilità del Ministero dell'agricoltura, evitiamo una immissione di massa. Mi pare pertanto opportuno accogliere questo tipo di formulazione.

Inoltre, la proposta di chiudere la caccia per un anno laddove si immette selvaggina mi pare veramente una cosa impossibile da realizzarsi perchè normalmente tutti gli anni viene operato il ripopolamento. Di conseguenza, accogliere una simile proposta significherebbe chiudere tutti gli anni, per un anno, la caccia laddove si opera il ripopolamento. Questo è impossibile dal punto di vista tecnico, è inattuabile ed impedirebbe il ripopolamento tutti gli anni.

Per i motivi suddetti i rilievi mossi dal collega Fabbri, anche se provengono dalla Università di Parma, che apprezzo notevolmente, non mi pare siano sostenibili dal punto di vista pratico.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 13, presentato dal relatore.

È approvato.

9^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1977)

Passiamo ora all'esame dell'articolo 19, di cui do lettura:

Art. 19.

*(Allevamenti
a scopo alimentare o amatoriale)*

Le Regioni possono regolamentare e autorizzare:

a) gli allevamenti di ungulati, lepri, galliformi e anatidi a scopo alimentare o di ripopolamento;

b) gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale.

I permessi e le autorizzazioni, di cui al comma precedente, devono essere rilasciati a persone nominativamente indicate.

È approvato.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 17,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI